



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 4 aprile 2002

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 10.

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici

pag. 4292

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

N. 65 Reg. ordinanze 2002

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, intitolata «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici» (atto consiliare n. 132-bis).

pag. 4333

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 10.

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi e finalità)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia definisce nuovi criteri di organizzazione dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali, finalizzati al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, avviando un processo di ampia delegificazione ai fini dello snellimento delle procedure per un adeguato e più rapido adattamento alle esigenze dell'attività amministrativa della Regione alla comunità regionale.

2. Nell'ambito del principio della separazione dei compiti, si provvede a una migliore e più chiara definizione di quelli riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla attuazione e gestione amministrativa, prevedendo specifici momenti di verifica e valutazione dell'attività della dirigenza e della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

3. Per favorire effettivi cambiamenti in termini di efficienza ed efficacia, nonché il perfezionamento del processo di privatizzazione del rapporto di impiego, teso a favorire momenti di responsabilizzazione, premiando incrementi di qualità e produttività e penalizzando disfunzioni e ritardi, si provvede altresì ad adottare le necessarie determinazioni volte alla soluzione delle problematiche pendenti in materia di mobilità verticale interna del personale e alla valorizzazione della professionalità e dell'esperienza del personale medesimo.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono il fine di delineare una Regione sempre più orientata a compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e a una progressiva dismissione di quelli connessi alla gestione e all'amministrazione diretta da trasferirsi o delegarsi agli Enti locali, con conseguente progressiva riduzione dell'organico regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 18/1996 in materia di indirizzo politico-amministrativo)

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è sostituita dalla seguente: «(Indirizzo politico-amministrativo)».

2. All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 1, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.».

3. All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.».

Art. 3

(Rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale)

1. In attuazione dei principi e dei criteri enunciati all'articolo 1, l'Amministrazione regionale provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale che comporti una riduzione rispetto all'attuale non inferiore al 10 per cento. In correlazione al riassetto dell'apparato regionale e all'avvio del processo di trasferimento e delega di funzioni agli Enti lo-

cali, l'Amministrazione regionale provvede, entro il 30 giugno 2001, a una ulteriore riduzione dell'organico del ruolo unico regionale non inferiore al 10 per cento.

Art. 4

(Controllo di gestione e formazione professionale)

1. La Regione si dota di un sistema di controllo interno di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attività di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Le modalità operative del sistema di controllo di gestione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/1996, dopo le parole «sistema organizzativo regionale», sono aggiunte le seguenti: «, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato».

Art. 5

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, istitutivi, rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.

2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
- b) favorire strumenti ed assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali, avuto anche riguardo ai principi di cui all'articolo 1;

c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso ad un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario in corso, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AreRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.

4. I costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'AreRaN, di cui all'articolo 128, comma 9 ter, della legge regionale 13/1998, vengono anticipati dalle amministrazioni di appartenenza. La Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli Enti locali, anche tramite un Ente individuato quale capo fila.

5. Onde favorire l'immediata operatività dell'AreRaN, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in sede di primo avvio e fino al raggiungimento della completa autonomia funzionale dell'AreRaN, a mettere a disposizione i beni immobili e mobili necessari per l'attività dell'AreRaN medesima.

6. All'articolo 128, comma 3, della legge regionale 13/1998, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.».

7. Il controllo sulla gestione contabile e finanziaria è esercitato dal Collegio dei revisori contabili, secondo le modalità previste nel regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'AreRaN, di cui all'articolo 128, comma 9, della legge regionale 13/1998, in armonia con la disciplina vigente in materia per gli Enti regionali. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art. 6

(Fonti)

1. All'articolo 3 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

- a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;
- c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.»;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. È definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi e agli Enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.

1 ter. Sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alle rispettive competenze riservate dalla legge:

- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- b) i criteri generali di organizzazione degli uffici;
- c) il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.».

2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 18/1996, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

(Principi e criteri di organizzazione)

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
- b) organizzazione degli uffici per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali relative all'organizzazione interna degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro;

- d) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 3 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili, espressamente indicate dalle medesime.».

3. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo la lettera p), è inserita la seguente:

«p bis) le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento;».

4. L'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzative primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.».

5. All'articolo 58 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) determinazione della dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei singoli profili professionali;»;

b) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d bis) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

d ter) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera d bis).».

6. All'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono abrogate;

b) al comma 1 bis, le parole «lettere a) e c)» sono sostituite dalle parole «lettera c)».

7. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter, della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 1.

8. Qualora i termini di cui al comma 7 decorrano infruttuosamente, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro sette giorni dalla decorrenza dei termini. Qualora non vi sia alcuna comunicazione formale delle ragioni attinenti al mancato rispetto dei termini di cui al comma 7, la legge regionale 7/1988 si intende priva di efficacia, con esclusione degli articoli dal 20 al 27 della medesima legge regionale 7/1988.

CAPO III

DIRIGENZA REGIONALE

Art. 7

(Modifiche alle leggi regionali 18/1996 e 8/2000 in materia di dirigenza regionale)

1. L'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1 sono previsti i seguenti incarichi:

- a) direttore regionale, direttore di Ente regionale;
- b) direttore di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, direttore di Servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di direttore regionale comporta la preposizione ad una Direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento di incarichi per compiti ispettivi e speciali servizi tra i quali quelli previsti dall'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 8/2000.

4. Al fine di conseguire il necessario coordinamento delle attività delle strutture direzionali nell'ambito dei singoli dipartimenti, la Giunta regionale può assegnare le funzioni di coordinatore del dipartimento ad un dirigente con incarico di direttore regionale. Il coordinatore del dipartimento, in aggiunta ai compiti derivanti dall'incarico di direttore regionale, sovrintende e coordina le attività di attuazione dei programmi secondo le direttive generali impartite dalla Giunta regionale, con riferimento alle aree omogenee interessate dalle politiche di intervento regionale, onde corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'apparato e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. A tali fini i coordinatori dei dipartimenti curano, in particolare, il coordinamento attuativo dei progetti elaborati in sede settoriale.

5. Il coordinatore del dipartimento, al fine di assicurare l'indirizzo unitario programmatico, legislativo ed amministrativo-gestionale, nonché la costante informazione con riguardo alle materie aggregate all'interno di ciascun dipartimento, provvede in particolare a:

- a) svolgere all'interno del dipartimento funzioni di impulso e proposta per l'attuazione delle direttive della Giunta regionale;
- b) convocare periodicamente i direttori delle strutture facenti parte del dipartimento, al fine di esaminare e coordinare gli atti di rispettiva competenza per l'attuazione delle politiche di intervento regionale nelle singole aree omogenee afferenti al dipartimento medesimo;
- c) esercitare funzioni sostitutive sugli atti dei direttori delle singole Direzioni regionali.

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità del coordinamento interdipartimentale al fine di garantire l'organicità dell'azione amministrativa sotto il profilo ordinamentale, gestionale e finanziario.

7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite la Giunta regionale, in attesa delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, può attribuire al coordinatore del dipartimento un'indennità più elevata rispetto a quelle spettanti in relazione all'incarico di direttore regionale.

8. Il numero degli incarichi di cui al comma 2 è stabilito con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter.».

2. L'articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 48

(Incarichi di funzioni e attribuzioni dirigenziali)

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti a personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Per l'attribuzione dell'incarico di direttore regionale e di Ente regionale è richiesta, altresì, un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica funzionale di dirigente nel corso dei quali siano state effettivamente esercitate, per un periodo di almeno quattro anni, le funzioni dirigenziali.

2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), ad eccezione di quello di direttore di Servizio autonomo, la Giunta regionale procede, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di Segretario generale e Vicesegretari generali del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo; al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.

3. Qualora la Giunta regionale non intenda confermare gli incarichi conferiti a dipendenti regionali può provvedere, entro la scadenza degli incarichi medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'articolo 47, comma 2. Qualora, alla data di scadenza di un incarico conferito a un dipendente regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.

4. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, possono essere revocati o rinnovati entro novanta giorni

dall'elezione della Giunta regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati. In sede di prima applicazione il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, possono essere conferiti, con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di unità pari al 15 per cento dei posti previsti, rispettivamente, per gli incarichi di cui alla lettera a) e per quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti i suddetti incarichi. Per detti incarichi trova applicazione il comma 4.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.».

3. L'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, sono abrogati.

4. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, sentito il direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo competente, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, alla nomina dei sostituti dei direttori regionali preposti ad una struttura e dei direttori degli Enti regionali, nonché dei sostituti dei direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo, in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.

2. I sostituti dei direttori regionali o di Ente regionale sono individuati tra i dirigenti in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.

3. I sostituti dei direttori di Servizio e di Servizio autonomo sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario o equiparato in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.».

5. L'articolo 56 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 56

(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)

1. La Giunta regionale valuta le prestazioni professionali dei dirigenti in sede di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tal fine si avvale degli elementi di riscontro e degli strumenti operativi anche esterni previsti dall'articolo 6, comma 2.».

6. L'articolo 8 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

Art. 8

(Albo dei dirigenti regionali)

1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo dei dirigenti del ruolo unico regionale di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della presente legge. Esso è diviso in quattro parti nelle quali vengono collocati i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 e nelle more di un'eventuale stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo, ferma restando l'unicità della qualifica funzionale, i dirigenti di cui al comma 1 sono collocati nell'Albo nei seguenti raggruppamenti:

- a) raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:
- 1) i direttori regionali e di Ente regionale;
 - 2) i sostituti dei direttori regionali e di Enti regionali di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, della presente legge;
 - 3) i dirigenti che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della presente legge;
- b) raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:
- 1) i dirigenti di cui alla lettera a);
 - 2) i direttori di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, i direttori di Servizio autonomo, i dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, i dirigenti con funzioni ispettive, i dirigenti di staff;
- c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale;

d) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.

3. I dirigenti di cui al comma 2, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'Amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti. Qualora venga attribuito un incarico per il quale sia previsto un trattamento inferiore a quello precedentemente goduto, il trattamento economico non può comunque essere ridotto oltre il 20 per cento. Decorsi due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. Decorsi due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso l'Amministrazione regionale, ovvero presso altre Amministrazioni pubbliche, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

4. I dirigenti di cui al comma 2, lettera d), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante il periodo di disponibilità, al dirigente, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico in godimento per la qualifica, esclusi i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorso un anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. L'eventuale indennità connessa all'incarico attribuito è quella prevista in relazione all'incarico conferito. Decorsi due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

5. È inoltre istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'elenco dei sostituti di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 18/1996.

6. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di tenuta e di aggiornamento dei predetti albi ed elenchi articolati in modo da garantire la necessaria specificità tecnica degli iscritti; con il medesimo regolamento è altresì stabilita, nelle more della contrattazione collettiva, una disciplina relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dirigenziale nel rispetto delle posizioni giuri-

diche ed economiche acquisite dai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di salvaguardare i trattamenti previdenziali e di quiescenza vigenti, resta fermo comunque che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996 si applicano anche alle fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima, previo recupero contributivo a carico dei lavoratori fino al raggiungimento del requisito temporale influente, come previsto dalla normativa richiamata.

7. Qualora il termine di sei mesi di cui al comma 6 non venga rispettato, la Giunta regionale è tenuta a riferire sulle cause alla competente Commissione consiliare.

8. La Presidenza della Giunta regionale cura la tenuta di una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali dei singoli dirigenti, al fine di promuovere l'interscambio professionale degli stessi.

9. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78, è aggiunto il seguente periodo: «Al Direttore compete un'indennità mensile lorda pari a quella prevista per il coordinatore di una struttura stabile inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, con pari qualifica funzionale.».

CAPO IV

MOBILITÀ VERTICALE E ORIZZONTALE

Art. 9

(Mobilità verticale interna)

1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di riforma dell'impiego regionale di cui alla legge regionale 18/1996, anche nell'ottica del riordino organizzativo dell'apparato regionale, nonché di garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell'attività lavorativa, anche a fronte delle accresciute competenze acquisite dalla Regione, con le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 10 e 11, aventi carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale interna del personale regionale, tenuto conto anche delle oggettive circostanze che ne hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale.

2. Le procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, per la decorrenza 1 gennaio 1992, vengono disciplinate dal presente articolo che le sostituisce integralmente.

3. In via eccezionale e transitoria con il presente articolo viene inoltre disciplinato l'accesso alle qualifiche funzionali di coadiutore-guardia, segretario-maresciallo, consigliere e funzionario per la decorrenza 1

gennaio 1998 mediante procedure selettive basate su di un concorso per titoli e sulla valutazione, preventiva e successiva, di cui all'articolo 13, commi 1 e 5.

4. I posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono quelli già fissati dalla tabella A riferita all'articolo 2 della legge regionale 17/1992; con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998 sono messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, i posti vacanti alla data del 31 dicembre 1997 nelle misure percentuali del 50 per cento per la qualifica funzionale di funzionario, del 60 per cento per la qualifica funzionale di consigliere, dell'80 per cento per la qualifica funzionale di segretario-maresciallo e del 90 per cento per la qualifica funzionale di coadiutore-guardia. I posti disponibili, ma non assegnati nello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli disponibili, ma non assegnati, per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1998, nei medesimi profili professionali.

5. I concorsi di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono espletati con la valutazione dei seguenti titoli:

- a) anzianità di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a 5 anni valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 9 punti);
- b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre, qualora non richiesto quale requisito (punti 20); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza nella qualifica di consigliere; per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale consigliere didattico, per titolo di studio si intende qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere c) e d));
- c) possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di coadiutore-guardia e segretario-maresciallo e relativi profili professionali ai quali si concorre (punti 25) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e d));
- d) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza (punti 10); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa re-

- gionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e c));
- e) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9); (titolo non valutabile per l'accesso al profilo professionale di maresciallo del CFR);
 - f) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli di cui si accede (punti 1);
 - g) con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-lauream con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di accesso, qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo (fino ad un massimo di punti 1 e di punti 0,5 per ciascun titolo);
 - h) incarico di responsabile e di vice responsabile di una stazione forestale formalmente attribuito (punti 2,5 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 35 per l'incarico di responsabile; punti 0,50 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi fino ad un massimo di punti 7 per l'incarico di vice responsabile); (titolo valutabile per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale di maresciallo del CFR).

6. Le Commissioni giudicatrici, in numero pari alle qualifiche funzionali messe a concorso, sono nominate con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, e in particolare le stesse sono composte da un dipendente regionale, con funzioni di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.

7. Le procedure concorsuali vengono effettuate progressivamente iniziando dalla decorrenza 1 gennaio 1992 e proseguendo con la decorrenza 1 gennaio 1998; vanno pertanto presentate domande di ammissione distinte in relazione a ciascuna decorrenza.

8. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data della decorrenza giuridica del passaggio alla qualifica superiore e alla data di scadenza del termine ultimo fissato dai bandi per la presentazione delle domande.

9. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere e segretario-maresciallo i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore di almeno cinque anni con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.

10. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi, a domanda, i dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso e agente tecnico con anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni maturata anche complessivamente nelle due qualifiche funzionali con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.

11. Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.

12. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale superiore previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio richiesto, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.

13. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti dai candidati alle date del 31 dicembre 1991 e 31 dicembre 1997 per i concorsi di cui ai commi 2 e 3.

14. Le Commissioni giudicatrici dispongono di 61 punti per la valutazione dei titoli di cui al comma 5 (punti 84 per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del CFR); la valutazione complessiva, riferita ad ogni singola decorrenza, risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte in relazione alle singole decorrenze di cui ai commi 2 e 3, suddivise per singole qualifiche e profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto.

15. La Giunta regionale approva le graduatorie degli idonei e dichiara i vincitori dei concorsi. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina e abbiano superato il periodo di prova di cui all'articolo 13. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza, rispettiva-

mente, 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

16. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e di cui all'articolo 23 della legge regionale 17/1992 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

17. Le guardie del Corpo forestale regionale e le guardie ittiche che conseguono la promozione alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale, rispettivamente, di maresciallo del CFR e di maresciallo ittico, sono tenute a superare un apposito corso di formazione. Il periodo di prova di cui all'articolo 13 è effettuato al termine del corso di formazione.

18. Sono comunque esclusi dalla partecipazione ai concorsi con decorrenza 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 i dipendenti che abbiano riportato, rispettivamente nei bienni antecedenti alle date di riferimento, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

19. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata dai bandi di concorso; il bando di concorso per la decorrenza 1 gennaio 1998 non può essere emanato prima della conclusione del concorso con decorrenza 1 gennaio 1992.

20. Il personale di ruolo che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, può chiedere di partecipare a detti concorsi.

21. Al fine di disporre di nuove figure professionali rispondenti all'esigenza di migliorare in termini qualitativi e tecnologici il livello dei servizi forniti dall'Amministrazione regionale, in via eccezionale e transitoria, con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998, sono messi a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nelle qualifiche funzionali e profili professionali di seguito indicati: funzionario informatico, funzionario conservatore dei beni culturali, funzionario archivistico, funzionario chimico, consigliere informatico, consigliere conservatore dei beni culturali, consigliere archivistico, consigliere chimico, segretario informatico, segretario assistente sanitario e coadiutore autista. I relativi bandi di concorso regolano, in via transitoria, i titoli ritenuti idonei per l'accesso ai concorsi nelle sopra citate qualifiche funzionali e profili professionali. Il personale vincitore dei concorsi per l'accesso alla qualifica superiore nei profili professionali di cui al presente comma, nelle more della definizione della declaratoria delle relative mansioni, svolge, in via transitoria, le mansioni proprie del profilo professionale ritenuto più attinente avuto riguardo all'esperienza professionale maturata presso l'Amministrazione regionale.

22. Le graduatorie riferite alla decorrenza 1 gennaio 1998 conservano validità sino al 1 luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000; a tal fine i candidati aventi titolo alla decorrenza 1 gennaio 1998, partecipano ai concorsi anche qualora non risulti, per la qualifica e il profilo professionale di accesso, alcun posto disponibile per la suddetta decorrenza. Il conseguimento della qualifica superiore, subordinato alla presenza in servizio alla data dei decreti di nomina e al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13, avviene con decorrenza dall'1 luglio 2000 ai fini giuridici e alla data del decreto di nomina ai fini economici.

23. Gli articoli 12 e 40 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, sono abrogati.

Art. 10

(Esame-colloquio per l'attribuzione della qualifica di dirigente)

1. In relazione alla perdurante situazione di carenza d'organico della qualifica di dirigente, il personale appartenente al ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni, può essere inquadrato nella qualifica di dirigente.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame-colloquio teso a valutare le esperienze professionali maturate, nonché le capacità di direzione di strutture e hanno effetto, ai fini giuridici, dalla data del conferimento dell'incarico e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.

3. Qualora le funzioni di cui al comma 1 fossero state svolte per periodi non continuativi, l'anzianità nella qualifica di dirigente viene determinata, ai fini giuridici, sommando i periodi degli incarichi dirigenziali conferiti a fronte di effettiva vacanza del titolare e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 accede alla qualifica di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, nei limiti della disponibilità dell'organico del ruolo unico regionale suddiviso per profili professionali. In mancanza di corrispondenza tra profilo professionale di appartenenza e profilo

professionale di accesso ovvero, in carenza di posti nel profilo professionale di accesso, il medesimo personale accede al profilo professionale di dirigente che risulti il più omogeneo per tipo di mansioni, titolo di studio e di professionalità richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo di appartenenza avuto riguardo, in quest'ultima ipotesi, alla minore anzianità nella qualifica di dirigente, quale determinata ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di dirigente e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.

6. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 17/1992.

7. La Commissione giudicatrice dell'esame-colloquio di cui al comma 2 è nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice si applica il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996.

Art. 11

(Accesso alla qualifica di consigliere)

1. Onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza di personale laureato, con qualifica funzionale di consigliere, nonché per razionalizzare l'impiego delle risorse umane interne, l'Amministrazione regionale espleta, in via straordinaria e urgente, un concorso per soli titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere riservato ai dipendenti regionali di ruolo, in possesso del diploma di laurea e, ove richiesto, del relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, appartenenti alla qualifica di segretario e coadiutore. Detti requisiti devono essere posseduti entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della partecipazione al concorso, salva comunque la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, i dipendenti regionali in ruolo devono possedere, in relazione al profilo professionale di accesso, uno dei titoli di studio indicati nell'allegato «A» o loro equipollenti.

3. Ai fini della partecipazione al presente concorso i dipendenti interessati presentano, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, domanda in carta semplice corredata di certificato attestante il punteggio conseguito nel diploma di laurea, ai fini della predisposizione delle graduatorie di cui al comma 8, indirizzata alla Direzione re-

gionale dell'organizzazione e del personale. Ciascun candidato può presentare domanda per l'accesso ad un unico profilo professionale, che deve essere indicato nella domanda medesima a pena di esclusione. Dalla domanda deve risultare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. La domanda deve indicare cognome e nome, data e luogo di nascita del candidato, nonché deve essere sottoscritta in forma autografa dal medesimo, a pena di nullità. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

4. Costituiscono titoli valutabili:

- a) superamento di esami professionali di Stato e di corsi universitari post-lauream con esame finale, in materie attinenti il profilo professionale di accesso e qualora non richiesti come requisito per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 2 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 10);
- b) servizio di ruolo prestato presso l'Amministrazione regionale o altre pubbliche Amministrazioni nelle qualifiche di segretario o coadiutore o in qualifiche o livelli equiparati:
 - 1) segretario: punti 0,70 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
 - 2) coadiutore: punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
- c) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, per corso concorso, per selezioni o prove di idoneità (segretario: punti 20; coadiutore: punti 15); il punteggio è ridotto alla metà qualora il conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza sia avvenuto per effetto di concorso per soli titoli ovvero per effetto di scrutinio per merito comparativo;
- d) incarichi di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio o di altre strutture organizzative periferiche, di componente di gruppi di lavoro formalmente costituiti, di ufficiale rogante aggiunto, di funzionario delegato e di commissario ad acta per periodi continuativi superiori a sei mesi (con riferimento ad ogni incarico punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 12).

5. Tutti i titoli devono essere posseduti dal candidato entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Il candidato deve predisporre un elenco dei titoli di cui al comma 4, da allegare alla domanda. Non vengono presi in considerazione i titoli non risultanti espressamente dal succitato elenco titoli. I titoli di cui al medesimo comma 4, qualora non siano già acquisiti al fascicolo personale tenuto dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale,

devono essere allegati alla domanda, in originale, in copia autentica ovvero autocertificati nelle forme di legge. I titoli non comprovati dal candidato o non acquisiti al fascicolo personale non sono valutati.

6. La valutazione dei titoli è effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, e, in particolare, la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzione di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti della Commissione giudicatrice esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.

7. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede a trasmettere alla Commissione giudicatrice l'elenco dei titoli di cui al comma 4, posseduti dai candidati.

8. La Commissione giudicatrice, una volta ultimata la valutazione dei titoli, forma le graduatorie suddivise per profili professionali sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 4. Nei casi di parità di punteggio viene data preferenza al candidato di qualifica superiore e, a parità di questa, è data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità la preferenza è data al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore.

9. Le graduatorie suddivise per profili professionali sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono dichiarati vincitori i candidati che abbiano raggiunto almeno 46 punti. I vincitori vengono nominati nei singoli profili professionali della qualifica funzionale di consigliere con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e vengono collocati nella quota di posti non riservati ai candidati del concorso di cui all'articolo 9 ed eventualmente in soprannumero. I posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

10. La nomina dei vincitori decorre agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina ed è subordinata al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13.

11. Il possesso dei requisiti, qualora non risulti dal fascicolo personale, deve essere documentato dai vincitori secondo la normativa vigente, a pena di decadenza dalla nomina.

12. Le procedure di cui al presente articolo vengono avviate una volta concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 9.

13. L'articolo 67 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è abrogato.

Art. 12

(Accesso alla qualifica di segretario maresciallo forestale)

1. In relazione alla perdurante carenza di organico nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale e attesa l'urgenza dell'Amministrazione regionale di disporre a ogni effetto e con immediatezza di personale in possesso della suddetta qualifica onde soddisfare le esigenze operative del Corpo forestale regionale, il personale del ruolo unico regionale con qualifica di coadiutore-guardia, profilo professionale guardia del Corpo forestale regionale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo di almeno due anni l'incarico di responsabile di Stazione forestale e che, alla medesima data, continui a svolgere il predetto incarico, viene inquadrato nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito corso di formazione, ed hanno effetto, ai fini giuridici dall'1 gennaio 1998, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico qualora successiva e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo. Il periodo di prova di cui all'articolo 13 è effettuato al termine del corso di formazione.

3. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di coadiutore guardia e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di segretario maresciallo e lo stipendio iniziale della qualifica di coadiutore guardia.

4. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla presente legge.

Art. 13

(Esclusione dalle procedure e periodo di prova)

1. La competente Commissione giudicatrice provvede all'esclusione dei candidati partecipanti ai concorsi di cui agli articoli 9 e 11 ritenuti inidonei allo

svolgimento di mansioni della qualifica superiore in base ad una valutazione negativa del dipendente interessato predisposta dal Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo preposto alla struttura cui risulta in servizio il dipendente.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione il Direttore competente redige la valutazione negativa e la trasmette al dipendente interessato che nei successivi dieci giorni provvede a presentare osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Direttore competente provvede a trasmettere la valutazione negativa e le osservazioni del dipendente alla Commissione giudicatrice competente, ove non ritenga di ritirare il precedente giudizio negativo alla luce delle osservazioni presentate.

3. La valutazione negativa del Direttore competente deve essere ampiamente motivata e circostanziata in relazione all'attività di servizio prestata dal candidato.

4. Ogni altra modalità inerente l'individuazione del Direttore competente a redigere la valutazione negativa viene disciplinata dai bandi di concorso per le procedure di cui all'articolo 9 e da apposita circolare predisposta dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per la procedura di cui all'articolo 11.

5. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi da svolgersi presso una struttura della Regione; l'esito del periodo di prova è dichiarato e comunicato al dipendente interessato dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sulla base della proposta motivata del Direttore della suddetta struttura. In caso di esito negativo il candidato è restituito alla qualifica di provenienza.

Art. 14

(Personale assunto a contratto o in posizione di comando)

1. Il personale assunto, mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 72 della legge regionale 1/1998, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e purché in servizio alla data dell'inquadramento. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 35/1995 per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo.

2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di un esame-colloquio, da espletarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo le modalità e i criteri di svolgimento che sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3. Sono esonerati dall'effettuazione del predetto esame-colloquio coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, nella medesima qualifica funzionale per cui è previsto l'inquadramento.

4. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2003.

5. L'inquadramento di cui al comma 1 avrà effetto nel limite del numero dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2002, e, qualora i posti disponibili non fossero sufficienti all'inquadramento di tutti i dipendenti di cui al comma 1, si procederà con precedenza del dipendente con maggiore anzianità di servizio complessiva nella qualifica funzionale di appartenenza e, a parità di questa, con precedenza del dipendente con migliore posizione nelle graduatorie di merito di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 20/1996 e di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31. I dipendenti non inquadrati alla data dell'1 gennaio 2003, saranno inquadrati con decorrenza dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti, non appena si renderanno disponibili i posti nell'organico.

6. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.

7. Sino al verificarsi dell'inquadramento di cui al presente articolo, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale.

8. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.

9. Al personale regionale inquadrato ai sensi del presente articolo viene riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo.

10. Il servizio di cui al comma 9, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo, viene valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.

11. Il personale del Comune di San Pietro al Natisone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31/1997, in posizione di comando presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, può essere inquadrato, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza alla suddetta data, secondo le equiparazioni di cui alla tabella riportata all'allegato «B».

12. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche rivestite presso il Comune.

13. Al personale di cui al comma 11 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

- a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;
- b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» e per «stipendio iniziale» si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

14. Al personale inquadrato ai sensi del comma 11 è attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988, per «maturato in godimento» si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 13, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.

15. Al medesimo personale viene altresì corrisposto, dalla data di inquadramento e fatti salvi i successivi

conguagli, l'assegno di cui all'articolo 2, comma 2, del documento stralcio al Contratto collettivo di lavoro del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 1998-2001, area non dirigenziale, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21 gennaio 2000.

16. L'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e la somma dello stipendio determinato ai sensi dei commi 13 e 14 e l'assegno di cui al comma 15 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.

17. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 11, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:

segretario	2
agente tecnico	1
TOTALE	3

18. L'articolo 1 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali assunti presso altre pubbliche Amministrazioni o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione)

1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica Amministrazione o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.».

Art. 15

(Trattamento economico del personale vincitore degli scrutini ai sensi della legge regionale 11/1990)

1. Al personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 11/1990, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella «B» allegata alla legge regionale 53/1981, e

successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.

2. Al personale di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/1996, qualora inquadrato nella qualifica superiore, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con decorrenza ed effetto dalla data di inquadramento nella qualifica medesima. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella «B» allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data dell'inquadramento.

3. Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 1 e 2 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella «C» allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.

4. Al personale indicato ai commi 1 e 2 non si applica l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

Art. 16

(Personale con mansioni e funzioni particolari)

1. Nelle more della completa copertura dei posti d'organico della qualifica funzionale di segretario, profilo professionale segretario tavolo e della qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di conservatore del libro fondiario e in deroga all'articolo 9 della legge regionale 18/1996, i dipendenti con qualifica di segretario e di consigliere di profilo diverso da segretario tavolo e da conservatore del libro fondiario svolgono in via continuativa, per tutto il periodo di assegnazione agli uffici tavolari, i compiti specifici propri rispettivamente del profilo professionale di segretario tavolo e di conservatore del libro fondiario, con possibilità per i consiglieri di esercizio delle funzioni di cancelliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.

2. I funzionari o i dirigenti che operano nell'ambito degli uffici tavolari, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, sono equiparati ad ogni effetto di legge o di regolamento a conservatori del libro fondiario, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cancelliere a termini dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 469/1987.

3. Nell'ambito della disciplina normativa di riforma del libro fondiario, sono individuate le modalità di cam-

biamento di profilo professionale del personale di cui al comma 1. Il cambiamento di profilo può avvenire su domanda dell'interessato sulla base del possesso di una determinata anzianità di servizio, con particolare riferimento al periodo lavorativo prestato presso il Servizio del libro fondiario, e di professionalità acquisita anche a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione.

Art. 17

(Modalità di assunzione e lavoro interinale)

1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possono avvenire mediante:

- a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego;
- b) utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

2. Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato sono regolati da apposito disciplinare emanato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale nel rispetto delle esigenze di snellimento delle procedure e reperimento di risorse qualitativamente elevate.

4. In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono continuare ad essere utilizzate, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988. Ai fini delle assunzioni in sostituzione di dipendenti con profilo professionale di segretario didattico e consigliere didattico, si fa riferimento, rispettivamente, alle graduatorie per il profilo professionale di segretario amministrativo e di consigliere giuridico-amministrativo-legale.

5. In relazione al disposto di cui al presente articolo la denominazione del capitolo 550 del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 va modificata, a decorrere dall'anno 2001, con l'inserimento, dopo le parole «contratti regolati dalle norme sull'impiego privato,» delle parole «nonché a quello assunto con le modalità previste dalla legge 196/1997,».

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

(Riconoscimento di professionalità ed esperienza lavorativa)

1. In correlazione ai principi enunciati dall'articolo 1 e tenuto conto anche delle oggettive circostanze che hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale della mobilità interna, nonché delle assunzioni di personale, con conseguenti gravissime carenze di organico, cui ha certamente supplito il personale in servizio, ad integrazione di quanto previsto all'articolo 9 sono attribuiti, al personale appartenente al ruolo unico regionale, ad incremento del maturato economico in godimento, gli importi di cui all'allegato «C». Gli importi sono attribuiti una volta ultimate le procedure di cui agli articoli 9 e 11, con decorrenza 1 gennaio 2001.

2. L'attribuzione di cui al comma 1 non riveste valenza contrattuale e non si applica né al personale regionale non di ruolo né al personale degli Enti che fanno riferimento alle norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale regionale, che continuano ad essere soggetti alla vigente disciplina normativa e contrattuale.

3. In sede di contrattazione collettiva sono ridefinite le qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, nonché istituite, all'interno delle medesime, posizioni differenziate di professionalità in numero comunque non inferiore a tre. L'acquisizione delle posizioni differenziate comporta l'affidamento di funzioni diversificate, nonché trattamenti economici anche superiori al livello retributivo iniziale annuo lordo della qualifica superiore.

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 31/1997)

1. L'articolo 2 della legge regionale 31/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Attribuzione dell'incarico di sostituto di dirigente a consiglieri)

1. Il personale appartenente alla qualifica di consigliere, in possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale posseduto e di un'anzianità di servizio in ruolo nella qualifica di consigliere non inferiore a sette anni è equiparato al personale appartenente alla qualifica di funzionario ai fini dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni e

agli articoli 49, comma 4, 56 e 57 della legge regionale 18/1996. Trova altresì applicazione, ai fini delle dimissioni, il periodo di preavviso previsto per il personale con qualifica di funzionario e dirigente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/1996.».

Art. 20

(Servizio autonomo delle imposte e dei tributi)

1. Dopo il Capo VIII del Titolo IV della Parte III della legge regionale 7/1988, è aggiunto il seguente:

«CAPO VIII bis

SERVIZIO AUTONOMO
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI

Art. 98 ter

1. Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi:

- a) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle altre imposte e tributi, in collaborazione con la Ragioneria generale e le altre strutture competenti;
- b) cura gli adempimenti relativi al contenzioso tributario;
- c) collabora agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale e cura in particolare quelli funzionali all'istituzione di tributi regionali, anche in relazione all'evoluzione del sistema tributario;
- d) collabora con le altre strutture competenti per la elaborazione degli elementi necessari all'evoluzione dell'ordinamento finanziario;
- e) cura i rapporti della Regione con le Amministrazioni locali, con l'Amministrazione finanziaria dello Stato e con il Corpo della Guardia di Finanza e con le altre Regioni e Province autonome in relazione all'accertamento dei tributi regionali;
- f) assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato per la fiscalità regionale;
- g) esercita le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene ai tributi, al Ministero delle finanze.».

2. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26/1999, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g bis) il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;».

3. All'articolo 52, comma 3, della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 10/1997, dopo le parole «sviluppo della montagna.», è aggiunto il seguente pe-

riodo: «Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio approva i contratti stipulati dal Direttore del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.».

Art. 21

(Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000 e sostituzione dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988)

1. All'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.».

2. L'articolo 198 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 198

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da tre dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

2. Gli Assessori regionali si avvalgono, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di uffici di segreteria composti dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

3. Gli Assessori regionali preposti a tre o più strutture di livello direzionale possono avvalersi, altresì, di una ulteriore unità di personale addetto agli uffici di segreteria con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni al-

tro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale. Il segretario particolare svolge, con riferimento all'organizzazione e gestione dell'ufficio di segreteria, i medesimi compiti del coordinatore di struttura stabile di livello inferiore al Servizio.

5. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando, fra dipendenti, aventi qualifiche equiparate, dello Stato o di altri Enti pubblici; gli eventuali comandi possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981. Il segretario particolare può essere altresì assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle qualifiche funzionali di segretario, consigliere o dirigente.

6. Il personale in posizione di comando ai sensi del comma 5 è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

7. Per la disamina di particolari tematiche nell'ottica del conseguimento di specifici obiettivi, nonché per lo svolgimento di funzioni di analisi del grado di efficienza e di efficacia delle strutture amministrative di competenza, possono essere stipulate dall'Ufficio di piano, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali, apposite convenzioni, di durata non superiore ad un anno, con esperti di provata qualificazione professionale per aver operato in settori pubblici o privati attinenti all'incarico di consulenza, da almeno cinque anni quali dirigenti, docenti universitari ovvero liberi professionisti.

8. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, di un autista di rappresentanza.

9. In sede di contrattazione collettiva è disciplinato il trattamento economico spettante al personale degli uffici di segreteria. Nelle more di detta disciplina continua a trovare applicazione, per il personale regionale e per quello in posizione di comando, la vigente normativa regionale, fatta eccezione per il personale con qualifica di dirigente nel qual caso in luogo dell'indennità di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, è corrisposta un'indennità di importo pari alla somma di quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura; al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche, rispettivamente, di segretario, consigliere e dirigente nonché un'indennità mensile lorda pari, per le qualifiche di segretario e consigliere, a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, e per la qualifica di dirigente, a quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47,

comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura.

10. Nelle more della definizione della relativa disciplina contrattuale, la Giunta regionale, a fronte di particolari esigenze di servizio, può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario in deroga ai limiti annuali fissati dall'articolo 79, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 14, quarto comma, della legge regionale 49/1984.».

Art. 22

(Commissario straordinario dell'Ente regionale per i problemi dei migranti)

1. Al fine di consentire continuità all'azione amministrativa e il completamento delle procedure di trasferimento del patrimonio del soppresso Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), il Commissario liquidatore di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, assume altresì le funzioni di organo di amministrazione della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi.

2. Il Commissario svolge in particolare tutte le funzioni necessarie alle finalità di cui al comma 1 e porta a compimento i procedimenti amministrativi non conclusi, alla data del 31 dicembre 1999, del soppresso ERMI ed essenziali alla prosecuzione dell'azione amministrativa.

3. Il Commissario entro il 30 novembre 2000, a intervenuta conclusione della propria attività di organo di amministrazione ai sensi del comma 1, provvede alla presentazione del consuntivo della gestione commissariale, provvedendo altresì entro tale data all'attribuzione all'Amministrazione regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e delle eventuali disponibilità liquide residue.

4. Il Commissario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del personale del ruolo unico regionale, anche con qualifica di dirigente, già in servizio presso l'ERMI.

Art. 23

(Integrazione della legge regionale 1/2000)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 1/2000 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis

(Costituzione strutture regionali in Udine)

1. È autorizzata la costituzione di strutture regionali competenti in materia di migranti nella città di Udine.».

Art. 24

(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 55/1990)

1. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2000, il riferimento ai «dirigenti degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7» deve intendersi operato ai Direttori degli Enti medesimi.

Art. 25

(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. I posti disponibili nella qualifica funzionale di dirigente, una volta espletate le procedure di cui all'articolo 10, nonché attuate le rideterminazioni dell'organico di cui all'articolo 3, anche in correlazione al riordino delle strutture regionali, sono attribuiti, nella misura del 50 per cento e con decorrenza 1 gennaio 2001, mediante concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del ruolo unico regionale.

2. Costituiscono titoli valutabili:

- a) conseguimento della qualifica di appartenenza mediante concorsi, selezioni o prove svolti per esami o per titoli ed esami (punti 6);
- b) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, valutabile sino ad un massimo di 15 anni (punti 1,20 per ogni anno e punti 0,10 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 18);
- c) idoneità conseguita in concorsi, selezioni o prove svolti per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per posti della qualifica funzionale di dirigente e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede (punti 1,5);
- d) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post lauream con esame finale, di durata pari almeno ad un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2);
- e) effettivo esercizio di funzioni di sostituto di dirigente per le quali sia stata corrisposta la relativa indennità (punti 3 per ogni anno e punti 0,25 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 15);
- f) conferimento dell'incarico di sostituto di dirigente (punti 1,50 per ogni anno e punti 0,125 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 7,5).

3. L'esame consiste in una prova orale volta all'accertamento dell'attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica di dirigente, da effettuarsi successivamente alla frequenza di un apposito corso di durata non inferiore a venti giornate, organizzato anche avvalendosi di società o istituti specializzati pubblici o privati, vertente su problematiche attinenti funzioni di direzione di organizzazioni complesse, coordinamento e organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane. Le materie d'esame della prova orale sono quelle trattate nell'ambito del corso.

4. La Commissione giudicatrice della prova orale, nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, è composta da un dipendente regionale con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni, con funzioni di Presidente, e da due docenti del corso.

5. Le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente vengono effettuate dopo il completamento di quelle per l'accesso alla qualifica di funzionario riferite alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.

6. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica funzionale di funzionario di almeno due anni e del diploma di laurea richiesto, in relazione al profilo professionale di accesso, dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici con riferimento all'accesso alla qualifica funzionale di funzionario. In attesa della definizione dei titoli di studio necessari per la partecipazione a concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente per i profili professionali informatico, conservatore dei beni culturali, archivista e chimico, il bando di concorso regola, in via transitoria, detti titoli. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente la decorrenza concorsuale 1 gennaio 2001, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

7. Ai fini dell'ammissione al concorso, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data dell'1 gennaio 2001 ed essere in servizio alla data di scadenza del termine ultimo fissato dal bando per la presentazione delle domande.

8. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale di dirigente nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio e di abilitazione richiesti, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.

9. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2000.

10. La Commissione giudicatrice di cui al comma 4 dispone di 50 punti per la valutazione della prova d'esame e di 50 punti per la valutazione dei titoli.

11. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova orale e ai titoli posseduti dai dipendenti. Non sono comunque considerati idonei i candidati che abbiano riportato nella prova orale un punteggio inferiore a 26.

12. Le graduatorie sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 11.

13. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza e quindi dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità, la precedenza è determinata dal maggior punteggio conseguito nella prova d'esame.

14. Il personale utilmente collocato nelle relative graduatorie consegue la promozione alla qualifica superiore ai fini giuridici dall'1 gennaio 2001 e ai fini economici dalla data del decreto di nomina.

15. La Giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina.

16. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata nei bandi di concorso.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli dal 34 al 43 bis della legge regionale 7/1988.

Art. 27

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, e alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni successivi, i cui stanziamenti sono in parte incrementati, per gli importi e con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati:

- a) U.P.B. 52.2.4.1.1. - capitolo 550 - complessive lire 3.418 milioni, suddivisi in ragione di lire 716 milioni per l'anno 2000 e lire 1.326 milioni per l'anno 2001 e lire 1.376 milioni per l'anno 2002;
- b) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - complessive lire 484 milioni, suddivisi in ragione di lire 114 milioni per l'anno 2000 e lire 185 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

- c) U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9637 - complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
- d) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - che presenta sufficiente disponibilità; capitolo 9631 il cui stanziamento presenta esubero di disponibilità e viene pertanto ridotto con il comma 5 a copertura degli incrementi di cui alle lettere precedenti e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituiti rispettivamente dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663, con riferimento al capitolo 587 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - con la denominazione «Spese per la consulenza di società specializzate per la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti» e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.654 del precitato stato di previsione della spesa - nella cui denominazione sono soppresse le parole «Nucleo di verifica» - con riferimento allo stanziamento del capitolo 581 del Documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, comma 6, 10, comma 7, 11, comma 6, e 25, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che presenta sufficiente disponibilità.

4. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 571 che si istituisce - a decorrere dall'anno 2001 - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale - con la denominazione «Spese per il corso di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2001.

5. All'onere complessivo di lire 4.552 milioni suddiviso in ragione di lire 830 milioni per l'anno 2000 e lire 1.861 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9631 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste addì 27 marzo 2002

TONDO

ALLEGATO A

Titoli per l'accesso alla qualifica di consigliere

(riferito all'articolo 11, comma 2)

PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO
Consigliere giuridico amministrativo legale	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere finanziario contabile economico	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche
Consigliere programmatico statistico	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche
Conservatore del libro fondiario	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere ispettore forestale	Diploma di laurea in scienze agrarie scienze forestali scienze naturali ingegneria scienze geologiche scienze biologiche

PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO
Consigliere geologo	Diploma di laurea in scienze forestali ingegneria mineraria scienze geologiche
Consigliere ingegnere	Diploma di laurea in ingegneria architettura e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria
Consigliere urbanista	Diploma di laurea in ingegneria architettura urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria
Consigliere agronomo	Diploma di laurea in scienze agrarie scienze forestali scienze naturali chimica scienze geologiche scienze biologiche scienza della produzione animale scienze e tecnologie alimentari
Consigliere medico	Diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria
Consigliere veterinario	Diploma di laurea in medicina veterinaria e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria

PROFILO PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO
Consigliere traduttore interprete	Diploma di laurea in lingue e letterature straniere moderne interpretazione o traduzione
Consigliere didattico	Diploma di laurea previsto dalla normativa vigente quale requisito per l'accesso ad un qualsiasi profilo professionale della qualifica di consigliere
Consigliere analista di organizzazione	Diploma di laurea in informatica scienze dell'informazione scienze politiche scienze statistiche e attuariali giurisprudenza economia e commercio sociologia
Consigliere psicologo	Diploma di laurea in psicologia o altro diploma di laurea e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione ottenuto anche ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

ALLEGATO B

Equiparazione del personale
del Comune di S. Pietro al Natisone

(riferito all'articolo 14, comma 11)

QUALIFICA RIVESTITA PRESSO IL COMUNE	QUALIFICA FUNZIONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE
6a qualifica funzionale	Segretario
4a qualifica funzionale	Agente tecnico

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

ALLEGATO C

(riferito all'articolo 18, comma 1)

POSIZIONE 1

1. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Nessun importo

POSIZIONE 2

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 5 e 10 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Importo: lire 1.000.000

POSIZIONE 3

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 10 e 18 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

Importo: lire 1.893.000

POSIZIONE 4

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Importo: lire 2.998.000 (commesso)
lire 1.105.000 (agente tecnico)

POSIZIONE 5

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa tra 5 e 10 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Importo: lire 4.103.000 (commesso)
lire 2.210.000 (agente tecnico)

POSIZIONE 6

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico tra 10 e 18 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

Importo: lire 4.804.315 (commesso)
lire 3.011.315 (agente tecnico)

POSIZIONE 7

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Importo: lire 3.812.630 (agente tecnico)
lire 1.602.630 (coadiutore)

POSIZIONE 8

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 5 e 10 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Importo: lire 4.613.945 (agente tecnico)
lire 2.403.945 (coadiutore)

POSIZIONE 9

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 10 e 18 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

Importo: lire 5.415.260 (agente tecnico)
lire 3.205.260 (coadiutore)

POSIZIONE 10

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Importo: lire 3.809.880 (coadiutore)
nessun importo (segretario)

POSIZIONE 11

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 5 e 10 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Importo: lire 4.607.690 (coadiutore)
lire 798.690 (segretario)

POSIZIONE 12

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 10 e 18 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Importo: lire 5.509.205 (coadiutore)
lire 1.700.205 (segretario)

POSIZIONE 13

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

Importo: lire 2.718.160

POSIZIONE 14

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere

urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

Importo: lire 3.890.880

POSIZIONE 15

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

3. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: lire 5.206.000 (segretario)
nessun importo (consigliere)

POSIZIONE 16

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

Importo: lire 6.311.872

POSIZIONE 17

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa tra 5 e 10 anni privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

Importo: lire 1.696.500

POSIZIONE 18

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto.

Importo: lire 7.392.762

POSIZIONE 19

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa tra 10 e 18 anni privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: lire 3.393.000

POSIZIONE 20

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: lire 5.089.500

POSIZIONE 21

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con meno di 10 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: lire 6.786.000 (consigliere)
nessun importo (funzionario)

POSIZIONE 22

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario compresa tra 10 e 18 anni privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con meno di 10 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: lire 1.341.100

POSIZIONE 23

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: lire 2.682.200

POSIZIONE 24

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: lire 4.023.300

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come modificato dall'articolo 71, della legge regionale 7/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle ne-

cessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.

1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.

1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

- Il testo dell'articolo 46 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 46

Spetta alla Giunta regionale deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Principi)

1. La disciplina regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di lavoro, nonché la contrattazione collettiva si ispirano ai seguenti principi:

- separazione tra i compiti di direzione politica quelli di direzione amministrativa;
- miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa regionale nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini;
- sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità del personale regionale, con particolare riguardo alle nuove ed accresciute responsabilità della dirigenza, anche ai fini di una maggiore capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo regionale, *curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato*;
- attuazione del principio delle pari opportunità nell'ambito dell'impiego regionale;
- razionalizzazione e controllo della spesa in relazione al funzionamento degli uffici ed in materia di personale.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), è il seguente:

Art. 127

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

- Il testo dell'articolo 128 della legge regionale 13/1998, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 128

(Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)

1. È istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 128, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.

2. L'Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all'articolo 128.

3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale; i restanti componenti sono

designati rispettivamente dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione province italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia. *Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.*

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare il compenso e gli eventuali gettoni di presenza spettanti ai componenti.

5. Il Comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con le indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEN), nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEN.

6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l'Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un'ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.

7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.

8. Ove i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall'Agenzia.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

9 bis. In sede di avvio dell'attività dell'Agenzia e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia medesima è supportata da personale anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dalle Amministrazioni di cui all'articolo 127; la quantificazione del personale e le relative modalità e tempistiche di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale. Il personale, che opererà presso strutture della Presidenza della Giunta regionale, è assegnato con provvedimento dei competenti organi amministrativi, su richiesta del Comitato direttivo dell'Agenzia.

9 ter. Il Comitato direttivo dell'Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all'Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Fonti)

1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

- le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;
- la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

1 bis. È definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali,

spettante alle direzioni regionali, ai servizi autonomi e agli enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.

1 ter. Sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alla rispettive competenze riservate dalla legge:

- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- b) i criteri generali di organizzazione degli uffici;
- c) il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione nelle materie di cui al comma 1, dal contratto collettivo nelle materie di cui all'articolo 4, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

3. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e comunque devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Oggetto della contrattazione collettiva)

1. La contrattazione collettiva per il personale del ruolo unico regionale ha per oggetto le seguenti materie:

- a) regime retributivo e trattamenti economici accessori;
 - b) trattamenti previdenziali ed assistenziali integrativi su base volontaria;
 - c) orario di servizio e orario di lavoro;
 - d) trattamento di missione, lavoro straordinario e quantificazione del relativo compenso;
 - e) permessi e assenze per malattia;
 - f) criteri e procedure di mobilità, quantificazione e definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di trasferimento;
 - g) tutela della salute, della gravidanza e puerperio;
 - h) criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 10;
 - i) formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;
 - l) criteri di valutazione del rendimento del personale;
 - m) pari opportunità;
 - n) libertà, partecipazione e rappresentatività sindacali;
 - o) aspettative e permessi sindacali;
 - p) modalità di esercizio del diritto di sciopero anche in relazione ai servizi pubblici essenziali;
- p bis) le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento;*
- q) ogni altra materia non riservata alla legge regionale ai sensi dell'articolo 3.

- La legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, reca «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali».

- Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 58

(Competenze della Giunta regionale in materia di personale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i seguenti atti:

- a) determinazione della dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei singoli profili professionali;

- b) determinazione e modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante alle Direzioni, agli Enti regionali ed ai Servizi autonomi;
- c) determinazione del numero di posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale;
- d) attribuzione dell'incarico di sostituto del Direttore regionale o di Ente regionale;

d bis) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

d ter) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera d bis).

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 59

(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale)

1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:

- a) *(abrogata)*
- b) *(abrogata)*
- c) costituzione, proroga e revoca dei gruppi di lavoro;
- d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;
- e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;
- f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;
- g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;
- h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;
- i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;
- l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

1 bis. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale gli atti di cui al comma 1, *lettera c)*, sono adottati con decreto del Segretario generale.

- Il testo degli articoli 20, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 42/1992, 21, 22, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1995, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 7/1988, è il seguente:

Art. 20

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, da otto Assessori effettivi e da due Assessori supplenti.

Art. 21

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla designazione dell'Assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento e che assume la denominazione di Vice-Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla assegnazione degli Assessori ai singoli Assessorati o ad altri incarichi, determinando contestualmente la loro denominazione in relazione agli Assessorati cui sono assegnati, nonché alla sostituzione degli Assessori effettivi, in caso di assenza o impedimento, con Assessori supplenti.

3. Per Assessorato intendesi il complesso degli Uffici ai quali è preposto lo stesso Assessore effettivo.

4. Agli Assessori effettivi sono attribuite le materie di competenza delle Direzioni regionali cui sono preposti.

Art. 22

1. La preposizione degli Assessori effettivi alle Direzioni regionali avviene secondo i seguenti criteri:

- a) nel Dipartimento per gli affari istituzionali, almeno un Assessore effettivo;
- b) nel Dipartimento per il territorio e l'ambiente, almeno due Assessori effettivi;
- c) nel Dipartimento per i servizi sociali, almeno due Assessori effettivi;
- d) nel Dipartimento per le attività economico-produttive, almeno tre Assessori effettivi.

2. Oltre alla preposizione alle Direzioni regionali, da effettuare secondo i criteri di cui al comma 1, gli Assessori effettivi possono essere altresì preposti ai Servizi autonomi.

Art. 23

1. Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Giunta regionale provvede ad esercitare le funzioni già assegnate all'Assessore medesimo o a designare, a tal fine, un Assessore supplente, fino a quando non verrà eletto un nuovo Assessore.

2. Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione della vacanza, nonché dei conseguenti adempimenti di cui al comma 1, al Presidente del Consiglio regionale, che ne informa il Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

Art. 24

1. Il Presidente della Giunta regionale svolge le attribuzioni previste al Capo VI dello Statuto speciale di autonomia.

2. Con particolare riguardo all'ordinamento ed all'organizzazione dell'Amministrazione regionale:

- a) convoca e presiede la Giunta regionale, ne dirige e coordina l'attività, sovrintende agli uffici e servizi regionali e, conseguentemente, provvede all'indirizzo generale ed al coordinamento dell'attività dell'Amministrazione regionale;
- b) cura altresì la trattazione degli affari generali e delle questioni concernenti l'osservanza dell'articolo 3 dello Statuto per quanto di competenza dell'Amministrazione regionale;
- c) presiede al funzionamento degli uffici della Presidenza e cura la trattazione degli affari di competenza degli uffici medesimi;
- d) tratta gli affari relativi alla ricostruzione previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 73, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58;
- e) provvede infine alla trattazione degli affari di competenza delle Direzioni regionali e dei Servizi autonomi cui non vengono preposti Assessori effettivi.

Art. 25

1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori effettivi ed ai supplenti la trattazione degli affari concernenti le materie di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'articolo 24; relativamente alla trattazione degli affari di competenza degli uffici della Presidenza di cui alla lettera c), la delega deve essere unitaria per ciascuna Direzione regionale o Servizio della Segreteria generale.

2. Può altresì delegare agli Assessori supplenti la trattazione degli affari concernenti le materie di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 24.

3. Ove per la materia delegata ai sensi del comma 1 non sia prevista una struttura stabile di livello direzionale, il Presidente della Giunta regionale può, per la trattazione degli affari inerenti alla materia stessa istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 29, comma 4, una struttura stabile di livello inferiore al Servizio, determinandone contestualmente il contingente di personale, distinto per qualifiche funzionali.

Art. 26

1. Gli Assessori effettivi e supplenti presiedono al funzionamento degli uffici cui sono preposti e curano la trattazione degli affari di competenza degli uffici medesimi.

2. In particolare, secondo le proprie competenze, propongono, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, i provvedimenti da iscrivere all'or-

dine del giorno della Giunta stessa e curano l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate.

Art. 27

1. Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dagli Assessori effettivi e supplenti.

2. Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori effettivi e supplenti.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 249 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 8/2000, è il seguente:

Art. 249

1. Tra gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono ricompresi anche gli incarichi dei Direttori degli enti di cui all'articolo 109 della presente legge.

2. Tra gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono compresi, nel limite di tre unità, gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi.

3. Resta invariato il limite di «sette» unità previsto all'articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 («Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale»), come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 4

(Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee all'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 53/1981)

1. *(abrogato)*

2. I commi quarto e quinto dell'articolo 24 della legge regionale 53/1981, sono abrogati.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 1/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 49

(Sostituzioni)

1. *La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, sentito il direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo competente, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, alla nomina dei sostituti dei direttori regionali preposti ad una struttura e dei direttori degli Enti regionali, nonché dei sostituti dei direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo, in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.*

2. *I sostituti dei Direttori regionali o di Ente regionale sono individuati tra i dirigenti in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.*

3. *I sostituti dei Direttori di Servizio e di Servizio autonomo sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario o equiparato in servizio*

presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.

4. In caso di vacanza dell'incarico di funzioni dirigenziali, ai sostituti spetta, per l'intero periodo di sostituzione, l'indennità prevista per l'incarico medesimo.

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 8

- Per il testo degli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 18/1996, vedi articolo 7.

- Per il testo dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996, è il seguente:

Art. 100

(Disposizioni transitorie in materia di trattamento pensionistico dell'indennità dirigenziale)

1. Al fine di adeguare la normativa regionale a quella statale sulla base dei principi introdotti dall'articolo 3 della legge 421/1992 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in conseguenza della riconosciuta pensionabilità, a decorrere dall'1 ottobre 1990, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 e successive modificazioni ed integrazioni, delle indennità di funzione corrisposte al personale in possesso della qualifica funzionale di dirigente, vengono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 140 ed il secondo periodo del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981.

2. Continuano ad essere erogati fino al loro esaurimento i trattamenti già concessi al personale già cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, nella misura stabilita dalle norme stesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale, già cessato o in servizio, in godimento delle indennità di cui agli articoli 21 e 25 della legge regionale 53/1981, come modificati dall'articolo 50 della presente legge, alla data di entrata in vigore della stessa, sulla base della normativa soppressa dal comma 1.

4. La salvaguardia di cui al comma 3, quanto al trattamento di quiescenza, si concretizza al momento del collocamento a riposo, con l'attribuzione dell'eventuale assegno derivante dalla differenza tra l'ammontare del maturato ai sensi della normativa di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 e l'incremento di pensione spettante dall'INPDAP-CPDEL con la valutazione dell'indennità di funzione; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.

5. La salvaguardia di cui al comma 3, quanto al trattamento disciplinato dal Capo II del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981, si concretizza al momento del collocamento a riposo, con la valutazione, nella base computabile, delle indennità nella misura stabilita dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, qualora la stessa risulti superiore a quella calcolata ai sensi del medesimo articolo 143, primo comma.

6. I trattamenti di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 concessi al personale cessato dal servizio tra il primo ottobre 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge sono recuperati a carico degli interessati per la parte relativa all'incremento di pensione dovuto dall'INPDAP quale valutazione dell'indennità dirigenziale. Il rimborso non è gravato da interessi qualora lo stesso avvenga nei termini stabiliti dall'Amministrazione regionale in sede di avvio del procedimento del recupero medesimo.

7. A decorrere dalla data di attribuzione dei miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1994/1995, in luogo dei benefici di cui al quinto comma dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, come aggiunta dall'articolo 45 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, trova applicazione la perequazione automatica prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'assegno residuale comunque attribuito ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 («Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regio-

nale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno 1980, n. 21»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Organizzazione amministrativa didattica della scuola)

Alla scuola dei corsi merletti è preposto un Direttore responsabile.

L'incarico di Direttore è conferito ad un dipendente regionale appartenente al VII livello funzionale. Al Direttore compete un'indennità mensile lorda pari a quella prevista per il coordinatore di una struttura stabile inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, con pari qualifica funzionale.

I criteri e le modalità per l'affidamento, per la revoca e per il rinnovo dell'incarico di Direttore, nonché le specifiche competenze e responsabilità saranno disciplinate con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con i rappresentanti sindacali.

In ordine ai problemi didattici e pedagogici connessi con l'attività della scuola merletti, il Consiglio di amministrazione può essere coadiuvato da un consulente estraneo all'Amministrazione di alta preparazione ed esperienza didattico-scolastica.

Detto incarico professionale è conferito sulla base di un'apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, previo parere del Consiglio di amministrazione della scuola.

L'incarico ha la durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Direttore ed il consulente didattico partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione: il Direttore funge anche da segretario.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2000, è il seguente:

Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono ad esigenze organizzative primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. L'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

5. Le strutture di cui al comma 4 possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali ovvero per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive e per ciascuna di esse deve, altresì, essere individuato il relativo livello di coordinamento.

6. Con il medesimo provvedimento viene determinata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la dotazione organica della struttura medesima quando questa sia posta alle dirette dipendenze della Direzione regionale.

Note all'articolo 9

- Per il titolo della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 2.

- La legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, reca «Provvedimenti in materia di personale».

- Il testo della Tabella A, riferita all'articolo 2 della legge regionale 17/1992, è il seguente:

QUALIFICA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI DISPONIBILI	
Funzionario	Giuridico amministrativo legale	23	
	Programmatico statistico	1	
	Finanziario contabile economico	17	
	Psicologo	3	
	Ispettore forestale	7	
	Urbanista	3	
	Ingegnere	4	
	Veterinario	1	
	Totale		59
	Consigliere	Giuridico amministrativo legale	32
Programmatico statistico		8	
Finanziario contabile economico		5	
Psicologo		3	
Traduttore-interprete		1	
Agronomo		11	
Ispettore forestale		7	
Geologo		2	
Urbanista		6	
Ingegnere		10	
Veterinario		1	
Totale		86	
Segretario	Contabile	29	
	Geometra disegnatore	16	
	Agrario	23	
Totale		68	
Coadiutore	Amministrativo	40	
	Dattilografo	20	
Totale		60	
Maresciallo	C.F.R.	32	
	Ittico	1	
Totale		33	
		Totale generale	306

- La legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, reca «Provvedimenti urgenti in materia di personale».

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 31/1996, è il seguente:

Art. 21

(Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima e da esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le Commissioni giudicatrici del concorso-corso sono composte, con riferimento alla fase concorsuale da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima e da esperti estranei all'Amministrazione regionale e, con riferimento alla fase del corso, da docenti del corso medesimo e da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella di accesso con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.

2. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprono cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2 bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete per ciascuna seduta, un gettone di presenza

da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 200.000, da fissarsi nel bando di concorso.

- La legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, reca «Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale già dipendente dall'ENALC e disciplinato dal regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero».

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 17/1992, è il seguente:

Art. 23

1. È istituito, ad esaurimento, un ruolo del personale dipendente dall'IRFoP già in servizio, alla data del 31 dicembre 1991, presso il Centro di formazione professionale di Marina d'Aurisina - Europa Hotel, con contratto di lavoro alberghiero a tempo indeterminato nonché assunto, a tempo determinato, con contratto di lavoro alberghiero, ai sensi dell'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 che presta servizio nell'anno formativo 1991-1992.

2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in cinque livelli funzionali del ruolo ad esaurimento, corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale secondo le equiparazioni di cui alle seguenti tabelle:

a) per il personale in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina d'Aurisina - Europa Hotel:

Qualifica CCNA	Qualifica funzionale corrispondente	Livello RE	Posti
Vice Direttore	Consigliere	V	1
Capo servizio amministrativo	Segretario	IV	17
I governante Segretario amministrazione Capo ricevimento istruttore Segretario ricevimento cassa I portiere istruttore Maître istruttore I chef istruttore Assistente allievi Portiere notte Sotto capo cuoco			
Cuoco capo partita Giardiniere unico Chef de rang Operaio specializzato Portieri	Coadiutore	III	12
Addetto controllo merci Commis bar Stiratrice rammendatrice	Agente tecnico	II	7
Persona fatica sala Persona fatica Cameriera piani Facchino piani	Commesso	I	17

b) per il personale assunto ai sensi dell'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987:

Qualifica CCNA	Qualifica funzionale corrispondente	Livello RE	Posti
Direttore	Consigliere	V	1
Segretario amministrazione	Segretario	IV	5
Lavandaia	Agente tecnico	II	2
Persona fatica	Commesso	I	1

3. Al personale di cui al comma 1, si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale.

4. Il personale già in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina D'Aurisina - Europa Hotel può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera a), dalla data dell'1 gennaio 1992, su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il personale assunto con contratto alberghiero ai sensi dell'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera b), dalla data dell'1 ottobre 1992, su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'inserimento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 avviene previo superamento di una prova d'esame tecnico-pratica i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.

6. Le commissioni esaminatrici delle prove di cui al comma 5 sono composte da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente in qualità di presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l'IRFoP o la Direzione regionale della formazione professionale, da un competente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. In caso di mancata designazione congiunta entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.

7. Ai fini dell'inserimento il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età; se il personale non è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici, è richiesto almeno il possesso della licenza della scuola dell'obbligo e la specifica qualifica professionale.

8. Al personale di cui ai commi 1 e 4 è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inserimento nel ruolo ad esaurimento, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al comma 2.

9. Se al personale di cui al comma 1 è attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, per la differenza, è altresì attribuito, un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.

- La legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, reca «Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali».

Note all'articolo 10

- Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 7.

- Per il titolo della legge regionale 17/1992, vedi nota all'articolo 9.

- Per il testo dell'articolo 21 della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 9.

Note all'articolo 11

- Per il testo dell'articolo 21 della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 9.

- La legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, reca «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale».

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 («Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b»), è il seguente:

Art. 30

(Assunzioni di personale a tempo determinato)

1. Per le urgenti esigenze di personale connesse all'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni mediante utilizzo della ancora valida graduatoria di merito relativa alle prove tecnico-pratiche per l'assunzione nella qualifica di segretario, esplesate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nonché dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, approvata con DPGR 27 luglio 1993, n. 399/Pers., per un massimo di sette unità, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalle norme vigenti. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore anno.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 («Norme urgenti in materia di personale»), come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 31/1997, è il seguente:

Art. 7

(Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Ai fini della realizzazione degli specifici ed urgenti progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale.

2. Le assunzioni sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti progetti obiettivo:

- a) attuazione della riforma dell'impiego regionale con particolare riferimento al riordino delle procedure nell'ottica della semplificazione delle medesime e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Amministrazione regionale;
- b) nuova rilevazione dei carichi di lavoro e rideterminazione della pianta organica del personale del ruolo unico regionale;
- c) prima attivazione del Servizio per il controllo di gestione;
- d) completa attuazione degli adempimenti connessi e conseguenti all'applicazione del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626;
- e) piena attivazione degli uffici regionali di informazione ai cittadini in applicazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita per la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;
- f) riordino della legislazione regionale e definizione di un progetto di delegificazione;
- f bis) attuazione degli adempimenti connessi alle nuove attribuzioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine nel territorio regionale;
- f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;
- f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, per un ulteriore biennio.

4. Le assunzioni avvengono mediante concorso per titoli cui possono partecipare esclusivamente candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100; i candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi regionali.

5. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.

6. La valutazione dei titoli è effettuata da una apposita Commissione nominata con delibera della Giunta regionale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

7. Costituiscono titoli valutabili:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:

100: punti 0,20

101: punti 0,40

102: punti 0,60

103: punti 0,80

104: punti 1

105: punti 1,20

106: punti 1,40

107: punti 1,60

108: punti 1,80

109: punti 2

110: punti 2,20

110 e lode: punti 2,40;

b) superamento di esami professionali di stato e di corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo);

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni).

8. La Commissione predispose la graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 7; a parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore. In caso di ulteriore parità ha la preferenza il candidato di età superiore.

9. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000, è il seguente:

Art. 8

(Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante prova selettiva)

1. Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonché per fare fronte agli adempimenti derivanti da accresciute e nuove competenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 10 nel profilo professionale di conservatore del Libro fondiario, 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale, 2 nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di consigliere ingegnere, 6 nel profilo professionale di consigliere urbanista. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.

2. L'assunzione del personale avviene mediante valutazione di titoli nonché superamento di una prova scritta, anche a risposta sintetica, vertente sui seguenti argomenti:

a) ante) per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

a) per il profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico: risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, amministrazione del patrimonio, scienza delle finanze;

b) per il profilo professionale di consigliere programmatico statistico: risoluzione di quesiti in materia di economia politica, politica economica, statistica metodologica ed economica;

c) per il profilo professionale di conservatore del Libro fondiario: risoluzione di quesiti in materia di pubblicità immobiliare e diritto privato con particolare riguardo ai Libri II, III, IV e VI del Codice civile, diritto tabolare;

d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia;

e) per il profilo professionale di consigliere geologo: risoluzione di quesiti in materia di geologia generale ed applicata, geografia fisica con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia, legislazione fondamentale in materia geologica;

f) per il profilo professionale di consigliere ingegnere: risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità, idraulica;

g) per il profilo professionale di consigliere urbanista: risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, edilizia pubblica e privata.

2 bis. I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:

Profilo professionale	Titolo di studio	
	Diploma di laurea in	giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere giuridico amministrativo legale	Diploma di laurea in	giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere finanziario contabile economico	Diploma di laurea in	giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche
Consigliere programmatico statistico	Diploma di laurea in	giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche
Conservatore del Libro fondiario	Diploma di laurea in	giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere ispettore forestale	Diploma di laurea in	scienze agrarie scienze forestali scienze naturali ingegneria scienze geologiche scienze biologiche
Consigliere geologo	Diploma di laurea in	scienze geologiche ingegneria mineraria scienze forestali

Profilo professionale	Titolo di studio	
Consigliere ingegnere	Diploma di laurea in	ingegneria architettura e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria
Consigliere urbanista	Diploma di laurea in	ingegneria architettura urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria

3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2 bis, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.

3 bis. Ai fini dell'assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:

100: punti 0,20

101: punti 0,40

102: punti 0,60

103: punti 0,80

104: punti 1

105: punti 1,20

106: punti 1,40

107: punti 1,60

108: punti 1,80

109: punti 2

110: punti 2,20

110 e lode: punti 2,40;

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.

3 ter. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente

in materia o, in carenza, dal Capo I del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono composte da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima, con funzioni di presidente, e da due esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le funzioni di segreteria sono assolte da dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di segretario.

5. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

6. Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 bis. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 bis.

7. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.

8. Qualora tra i vincitori vi siano dipendenti regionali, i medesimi sono collocati nella qualifica funzionale di consigliere del ruolo unico regionale anche in soprannumero; i posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

8 bis. In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unità assumibili con rapporto di lavoro a tempo determinato i dipendenti regionali risultati vincitori, con conseguente scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 31/1997, è il seguente:

Art. 15

(Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per gli uffici del Consiglio regionale)

1. Nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo unico del personale regionale, per assicurare i livelli minimi di funzionalità degli uffici del Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di dieci unità, di cui quattro nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo legale, tre in quello di coadiutore, profilo professionale amministrativo per una unità e profilo professionale di dattilografo per due unità e tre in quella di commesso.

2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per un ulteriore biennio qualora alla data di scadenza non siano stati espletati i concorsi di cui al comma 1 per i relativi profili professionali.

3. Alle assunzioni del personale con qualifica di consigliere si provvede mediante recupero dalla graduatoria del concorso di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 16.

4. Alle assunzioni del personale con qualifica di coadiutore si procede ai sensi dell'articolo 14.

5. Alle assunzioni del personale con qualifica di commesso si provvede ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 18/1996.

6. Al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 31/1997, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 8/2000, è il seguente:

Art. 16

(Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20/1996, come integrato dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dopo la lettera f bis) sono inserite le seguenti:

« f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;

f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere f ter) e f quater) della legge regionale 20/1996, come inserite dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1997, n. 911, relativa all'avviso di assunzione per titoli con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 7 della medesima legge, sino ad un numero massimo di 5 unità.

3. (abrogato)

- Il testo dell'articolo 72 della legge regionale 1/1998, è il seguente:

Art. 72

(Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di assicurare, a livello generale, la necessaria funzionalità degli uffici regionali e fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico ed il conseguente accumulo di pratiche arretrate, nonché per consentire la corretta attuazione dei progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 50 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche all'attuazione dei seguenti progetti obiettivo:

- attuazione degli adempimenti connessi alle riforme fiscali previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410;
- attuazione degli adempimenti connessi alla riforma degli enti locali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;
- attuazione degli adempimenti derivanti, in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali, dalle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- attuazione di adempimenti connessi ai programmi comunitari 2 e 5b;
- attività delle Direzioni regionali particolarmente interessate da processi di riordino anche in relazione alla predisposizione di disegni di legge regionali;
- attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 42 della legge regionale 31/1997;
- attuazione degli adempimenti connessi al decreto legislativo 514/1996.

3. Ai fini dell'assunzione si provvede mediante recupero dalla graduatoria del concorso di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

4. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, di un ulteriore biennio.

5. Al personale assunto ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.

6. All'articolo 25 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2 bis. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è disposta in

via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione. ».

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31 («Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per esigenze eccezionali connesse all'esercizio di particolari funzioni»), è il seguente:

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante contratti di lavoro a termine, personale per un numero non superiore a ventotto unità, di cui undici nella qualifica funzionale di consigliere, undici in quella di segretario e sei in quella di coadiutore.

2. Per le esigenze connesse alla fase di prima attuazione delle funzioni amministrative delegate in base all'articolo 8, comma 1, del DPR 15 gennaio 1987, n. 469, in relazione alle competenze del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, è autorizzata, ai sensi del comma 1, l'assunzione di quattro consiglieri con profilo professionale urbanista e di quattro segretari con profilo professionale geometra-disegnatore.

3. Per le esigenze connesse alla prima attuazione della legge regionale in materia di ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in relazione alle competenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi, è autorizzata, ai sensi del comma 1, l'assunzione di cinque consiglieri, un segretario che presterà servizio nella città di Roma con funzioni di supporto all'attività inerente il Progetto « Funzionalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione », mantenendo a tal fine i rapporti fra il Servizio affari generali - organizzazione e metodi e le competenti strutture del Dipartimento della funzione pubblica, nonché tre coadiutori.

4. Per sopperire all'evasione delle domande tavolari arretrate, anche a seguito dell'introduzione del processo di automazione delle procedure tavolari, sono assegnati al Servizio del libro fondiario sei segretari con profilo professionale segretario contabile e tre coadiutori, assunti ai sensi del comma 1.

5. Per le esigenze connesse con la prima attuazione della nuova normativa in materia di politica industriale e con l'avvio del connesso sistema di monitoraggio delle imprese industriali della regione è autorizzata, ai sensi del comma 1, l'assunzione di due consiglieri in possesso di laurea in economia e commercio.

Art. 2

1. L'assunzione del personale di cui all'articolo 1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo stesso articolo 1, comma 4, avviene, anche qualora sia trascorso il termine di cui all'articolo 29, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, mediante recupero, complessivamente, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 5 giugno 1986, n. 172/Pers., del concorso pubblico ad un posto di consigliere in prova con profilo professionale di consigliere urbanista, o da quella approvata con DPGR 12 gennaio 1988, n. 12/Pers., del concorso pubblico a cinque posti di consigliere in prova con profilo professionale di ispettore forestale, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 18 aprile 1986, n. 134/Pers., del concorso pubblico a tre posti di segretario in prova con profilo professionale di geometra-disegnatore e di sei unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 10 novembre 1987, n. 385/Pers., del concorso pubblico a otto posti di segretario in prova con profilo professionale di segretario contabile.

2. L'assunzione del personale di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, e dei coadiutori dello stesso articolo 1, comma 4, avviene a seguito del superamento di una prova tecnico-pratica vertente sui seguenti argomenti:

- per i cinque consiglieri da assumersi per le esigenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi, risoluzione di quesiti in materia di scienza e tecnica dell'organizzazione;
- per i due consiglieri da assumersi in relazione alle esigenze della Direzione regionale dell'industria, risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, controllo di gestione e gestione di bilancio;
- per il segretario da assumersi per le esigenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi, risoluzione di quesiti in materia di tecniche di analisi organizzativa;
- per i sei coadiutori, di cui tre da assegnarsi per le esigenze del Servizio affari generali - organizzazione e metodi e tre da assegnarsi al Servizio del libro fondiario, risoluzione di quesiti in materia di informatica.

3. Il personale di cui al comma 2 dovrà possedere i requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.

4. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell'Assessore delegato agli affari del personale ed è composta da un dirigente della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, con funzioni di presidente, da un esperto estraneo all'Amministrazione regionale e da un componente con qualifica non inferiore a quella di consigliere designato di volta in volta in relazione a ciascuna qualifica da assumere, congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Funge da segretario un dipendente con qualifica non inferiore a quella di segretario.

5. Le domande di ammissione devono essere presentate o fatte pervenire alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, Servizio affari generali - organizzazione e metodi, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 31/1997, come modificato dall'articolo 77, comma 1, della legge regionale 1/1998, è il seguente:

Art. 6

(Comandi di personale)

1. Il personale di ruolo del Comune di San Pietro al Natisone della cui attività si è avvalso il Centro regionale di formazione professionale - Settore alberghiero - di San Pietro al Natisone, può essere comandato presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge medesima.

- Il testo dell'articolo 3 del Contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-1995 e al biennio economico 1996-1997, pubblicato sul B.U.R. n. 41 dell'8 ottobre 1997, è il seguente:

Art. 3

(Definizione del biennio contrattuale 1996-1997)

1. Al personale regionale sono corrisposti, per il biennio contrattuale 1996-1997, i seguenti aumenti retributivi mensili lordi, con le decorrenze rispettivamente indicate:

Qualifica	Decorrenza 1.1.1994	Decorrenza 1.1.1995
Commesso	120.000	202.000
Agente tecnico	130.000	219.000
Coadiutore - Guardia	146.000	246.000
Segretario - Maresciallo	167.000	281.000
Consigliere	200.000	352.000
Funzionario	249.000	419.000

2. Gli aumenti corrisposti con decorrenza 1° gennaio 1997 assorbono quelli aventi decorrenza 1° gennaio 1996.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la somma forfettaria lorda mensile di cui all'articolo 45 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 19/1996, è conglobata nello stipendio in godimento. Detta somma cessa di essere corrisposta a decorrere dalla data di effettiva applicazione del presente contratto. Gli importi già erogati per il medesimo titolo a far data dal 1° gennaio 1996 dovranno essere integralmente recuperati a conguaglio all'atto dell'effettiva applicazione del presente contratto.

4. I livelli retributivi iniziali annui lordi, come rideterminati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono ulteriormente rideterminati, in esito al disposto di cui ai commi 1 e 3, come di seguito riportato:

Qualifica	Decorrenza 1.1.1994	Decorrenza 1.1.1995
Commesso	11.640.000	12.624.000
Agente tecnico	13.329.000	14.397.000
Coadiutore - Guardia	15.287.000	16.487.000

Segretario - Maresciallo	18.808.000	20.176.000
Consigliere	23.438.000	25.262.000
Funzionario	29.888.000	31.928.000

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 («Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 23

In sede di prima applicazione della presente legge, per il personale regionale in servizio all'1 gennaio 1983 il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di 8 classi biennali dell'8% degli stipendi iniziali previsti dall'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge e di scatti biennali del 2,5% computati sul valore dell'ottava classe di stipendio.

A tal fine viene valutata, in termini di mesi o frazioni superiori ai 15 giorni, l'anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 nella qualifica di appartenenza e nelle altre eventuali qualifiche inferiori, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, nonché dell'effettivo servizio prestato presso la Regione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'anzianità eventualmente maturata in qualifiche inferiori a quella di appartenenza viene valutata in percentuale corrispondente al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale della qualifica inferiore ed il livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza. Per il personale con qualifica di dirigente, l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere viene valutata in base al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale del funzionario e quello del dirigente.

L'anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, viene valutata, secondo quanto previsto dal precedente comma, anche in caso di passaggio per pubblico concorso.

Per il personale riassunto in servizio viene valutata anche l'anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d'impiego.

La differenza tra il maturato di anzianità calcolato ai sensi del primo comma e il maturato già in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell'importo di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n. 21, costituisce la quota di salario da attribuire a ciascun dipendente a titolo di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio.

L'eventuale eccedenza risultante tra l'importo attribuito dall'1 gennaio 1983 ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l'importo di cui al precedente comma verrà conservata con la medesima decorrenza a titolo di stipendio.

In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo, cessa con effetto dall'1 gennaio 1983, l'applicazione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 182 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ed all'articolo 41 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 49/1984, come modificato dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 26/1985, è il seguente:

Art. 26

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 23, per maturato in godimento s'intende lo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell'importo corrispondente allo stipendio iniziale e alla classe di stipendio previsti dall'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982.

Al personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene attribuito, a decorrere dall'1 gennaio 1983, un importo pari a quello della classe in corso di maturazione al 31 dicembre 1982 rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate alla medesima data, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita figli.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 21, con effetto dalla data d' inquadramento e con riferimento alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate al giorno precedente alla suddetta data.

- Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 («Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale»), è il seguente:

Art. 71

1. Al personale del ruolo unico regionale in servizio al 1° gennaio 1989 il maturato di anzianità viene rideterminato moltiplicando il maturato in godimento per il coefficiente dato dal rapporto tra il salario individuale di anzianità di cui alla tabella « C » allegata alla presente legge e la classe di stipendio di cui all'articolo 23, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, individuati in base alla qualifica posseduta a tale data.

2. L'eventuale differenza tra il maturato di anzianità di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio con effetto dal 1° luglio 1989.

3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1° ottobre 1987, dalla tabella « B » allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell'articolo 104, ottavo e decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l'eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

- Il testo dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19 («Ulteriore acconto contrattuale al personale regionale per il biennio 1994-1995»), è il seguente:

Art. 1

(Ulteriore acconto contrattuale per il biennio 1994-1995)

(omissis)

6. Al personale regionale in servizio all'1 gennaio 1995 spetta, a decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianità per il servizio prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde di seguito riportate:

Qualifiche	Importi annui lordi
Commesso	297.000
Agente tecnico	343.700
Coadiutore-guardia	396.300
Segretario-maresciallo	494.000
Consigliere	620.000
Funzionario	795.800
Dirigente	1.168.400

(omissis)

- Il testo dell'articolo 104, settimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 («Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia»), come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996, è il seguente:

Art. 104

(omissis)

Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:

- la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell'importo annuo dello stipendio in godimento all'1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

- l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute;

- l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

(omissis)

- Per il titolo della legge regionale 1/2000, vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 32, della legge regionale 31/1997, è il seguente:

Art. 32

(Mobilità verticale interna)

1. In correlazione alle esigenze non più dilazionabili di funzionalità ed efficienza dell'Amministrazione regionale, viene dato immediato avvio all'ultimazione delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, riferite alla decorrenza 1 gennaio 1989. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996 è abrogato.

2. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/1996, le parole « a quanto disposto al comma 1 » sono sostituite dalle parole « alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990 ».

3. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996, come modificata dal comma 2, si applica esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per effetto del rinvio operato dalla legge regionale 11/1990 alla normativa disciplinante i passaggi di qualifica nell'ordinamento regionale, ai dipendenti promossi in esito alle procedure di mobilità verticale interna di cui al comma 1, la qualifica superiore è attribuita, a tutti gli effetti, come avvenuto per le tornate già completate, dalla data della relativa decorrenza.

- Il testo degli articoli 13 e 14 della legge regionale 11/1990, è il seguente:

Art. 13

1. In via eccezionale e transitoria, i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1984, 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986, 1° gennaio 1987 prevista dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, nonché quelli con decorrenza 1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989 avvengono, mediante scrutinio per merito comparativo secondo le disposizioni contenute nel presente Capo e secondo la vigente normativa regionale, in quanto applicabile.

Art. 14

1. Con riferimento all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, i posti disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1984, 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1987, risultano essere i seguenti:

	1.1.1984	1.1.1985	1.1.1986	1.1.1987
Funzionari	37	9	22	62
Consiglieri	36	9	19	55
Segretari	41	8	20	79
Coadiutori	43	9	17	52

2. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, risultano disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989, i seguenti posti:

	1.1.1988	1.1.1989
Funzionari	20	44
Consiglieri	69	32
Segretari	28	11
Coadiutori	31	16

3. L'attribuzione ai singoli profili professionali dei posti disponibili di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo quanto indicato nell'allegato B alla presente legge.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 72, comma 6, della legge regionale 1/1998, è il seguente:

Art. 25

(Conferimento dei posti)

1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

- a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.

2 bis. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione.

3. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti regionali, la nomina nella nuova qualifica funzionale decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso; alla medesima data si fa riferimento ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale. Viene attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.

- Il testo della Tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, è il seguente:

TABELLA B

LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

I	livello	Lire	2.160.000
II	livello	Lire	3.100.000
III	livello	Lire	3.550.000
IV	livello	Lire	3.950.000
V	livello	Lire	4.850.000
VI	livello	Lire	6.000.000
VII	livello	Lire	7.000.000
VIII	livello	Lire	8.800.000

- Il testo della Tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 49/1984, è il seguente:

TABELLA B

LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Addetto alle pulizie	Lire	3.300.000
Commesso	Lire	4.100.000
Agente tecnico	Lire	4.800.000
Coadiutore - guardia	Lire	5.400.000
Segretario - maresciallo	Lire	6.750.000
Consigliere	Lire	8.400.000
Funzionario	Lire	10.600.000
Dirigente	Lire	15.600.000

- Il testo della Tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, come ulteriormente sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 33/1987, è il seguente:

TABELLA B

LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Decorrenza	1.1.1987	1.7.1987	1.10.1987
Addetto pulizie	3.700.000	3.750.000	3.800.000
Commesso	5.600.000	5.700.000	5.750.000
Agente tecnico	6.550.000	6.700.000	6.750.000
Coadiutore - guardia	7.550.000	7.700.000	7.800.000
Segretario - maresciallo	9.550.000	9.700.000	9.800.000
Consigliere	12.150.000	12.400.000	12.500.000
Funzionario	15.850.000	16.150.000	16.300.000
Dirigente	23.950.000	24.350.000	24.600.000

- Il testo della Tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 8/1991, è il seguente:

TABELLA B

LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Addetto pulizie	lire	6.081.000
Commesso	lire	8.262.000
Agente tecnico	lire	9.666.000
Coadiutore - guardia	lire	11.153.000
Segretario - maresciallo	lire	14.045.000
Consigliere	lire	17.928.000
Funzionario	lire	23.381.000
Dirigente	lire	35.278.000

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20/1996, è il seguente:

Art. 15

(Integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale 11/1990)

1. Il personale che risulti utilmente collocato nella graduatoria dei concorsi interni di cui all'articolo 12, rinnovati a seguito di pronuncia giurisdizionale e che, non essendo risultato vincitore del procedimento concorsuale annullato, non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, è inquadrato in soprannumero.

2. All'attuazione delle procedure di cui al comma 1 provvede il Consiglio di amministrazione del personale costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996.

- Il testo della Tabella C allegata alla legge regionale 53/1981, è il seguente:

TABELLA C

CLASSI DI STIPENDIO

I	livello	lire	172.000	annue lorde
II	livello	lire	248.000	annue lorde
III	livello	lire	284.000	annue lorde
IV	livello	lire	316.000	annue lorde
V	livello	lire	388.000	annue lorde
VI	livello	lire	480.000	annue lorde
VII	livello	lire	560.000	annue lorde
VIII	livello	lire	704.000	annue lorde

- Il testo della Tabella C allegata alla legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 49/1984, è il seguente:

TABELLA C

SALARIO INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

Addetto alle pulizie	lire	264.000
Commesso	lire	328.000
Agente tecnico	lire	384.000
Coadiutore - guardia	lire	432.000
Segretario - maresciallo	lire	540.000

Consigliere	lire	672.000
Funzionario	lire	848.000
Dirigente	lire	1.248.000

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 («Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13/1989, è il seguente:

Art. 23

1. Al personale vincitore di concorsi interni con effetto dal 25 febbraio 1983, dal 19 maggio 1983, dal 1° luglio 1983, dal 1° gennaio 1984, dal 1° gennaio 1985, dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, spetta, a decorrere dalla data della nomina nella nuova qualifica, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di nomina nella nuova qualifica.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per maturato in godimento s'intende lo stipendio in godimento il giorno precedente la data di nomina, attribuito in base alla normativa vigente anteriormente alla presente legge, diminuito dell'importo corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica immediatamente inferiore, in vigore alla data del passaggio, in base alla suddetta normativa ed alla classe di stipendio prevista dall'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

4. Per il personale che consegue la nomina nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio di cui al precedente primo comma va determinato con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 e va attribuito con gli scaglionamenti stabiliti dall'articolo 25, primo comma, della già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

5. Al personale di cui al precedente quarto comma, l'importo di cui all'articolo 24 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va determinato alla data del passaggio in base alla nuova qualifica posseduta.

6. Il salario individuale di anzianità, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del biennio in cui è avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l'importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.

7. Per detto personale non si applica l'articolo 38, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 18/1996, è il seguente:

Art. 9

(Mansioni)

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Il dipendente può essere adibito in maniera non continuativa a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore o di altro profilo professionale, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal Direttore della struttura cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

- Il testo dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 («Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 11

(Funzioni del conservatore del libro fondiario)

1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni di cancelliere.

Note all'articolo 17

- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 31/1997, è il seguente:

Art. 25

1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato:

- per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, qualora sia prevedibile che la durata dell'assenza si prolunga per un periodo di tempo superiore al mese, tranne nei casi in cui l'assenza sia dovuta al godimento del congedo ordinario;
- per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino alla data di compimento del primo anno di vita del bambino e, nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla data di compimento del terzo anno di vita del bambino.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi; il contratto potrà avere durata superiore ad un anno, limitatamente alle sostituzioni di cui al comma 1, lettera b), per il tempo necessario a sostituire il dipendente assente dal lavoro e scade al completamento da parte del dipendente sostituito, dell'assenza facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 1204/1971 e, comunque, alla data di compimento del primo anno di vita del bambino. Nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre la data di compimento del primo anno di vita del bambino il dipendente può essere sostituito mediante la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con altro soggetto.

3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.

5. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

6. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale di cui al comma 1, lettera a), nonché individuati i profili professionali nel cui ambito operare le sostituzioni.

Note all'articolo 19

- Per il titolo della legge regionale 31/1997, vedi nota all'articolo 9.

- Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 7.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale 18/1996, è il seguente:

Art. 23

Al personale che sostituisce il Direttore di servizio per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell'arco dell'anno, escluso il periodo di assenza del Direttore per congedo ordinario, viene attribuita, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l'indennità di cui al V comma del precedente articolo 21.

- Per il testo dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 7.

- Per il testo dell'articolo 56 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 7.

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 18/1996, è il seguente:

Art. 57

(Esiti della verifica)

1. L'esito negativo della verifica di cui all'articolo 56, comma 1, imputabile a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, comporta, previo contraddittorio con l'interessato, il trasferimento ad altra struttura ovvero l'attribuzione di diverso incarico.

2. L'esito negativo della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, imputabile a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, verificato ai sensi dell'articolo 56, comma 7, comporta, previo contraddittorio con l'interessato, la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, salvo che non ricorrano i più gravi motivi che giustificano il licenziamento. Nel caso della revoca, al dipendente interessato non può essere conferito, per un periodo di almeno un anno, alcun incarico dirigenziale; durante detto periodo al dipendente possono essere assegnati compiti della qualifica funzionale inferiore.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale per i dirigenti con l'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) e con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale per i dirigenti con gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b). Qualora ricorrano le condizioni per il licenziamento del dirigente ai sensi del comma 2, il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 35/1996, è il seguente:

Art. 41

(Dimissioni)

1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

2. Il preavviso deve essere di almeno trenta giorni per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di consigliere e di novanta giorni per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.

2 bis. L'obbligo di preavviso non opera per i dirigenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) nei trenta giorni precedenti la scadenza dell'incarico, qualora la Giunta regionale non abbia rinnovato l'incarico medesimo prima di tale data.

3. In caso di assunzione di altro impiego le dimissioni possono essere rassegnate anche in deroga ai termini di preavviso di cui al comma 2.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47

1. Il Dipartimento per gli affari istituzionali comprende:

- a) la Segreteria generale;
 - b) la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;
 - c) l'Ufficio legislativo e legale;
 - d) la Direzione regionale degli affari europei;
 - e) l'Ufficio di piano;
 - f) la Ragioneria generale;
 - g) la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
- g bis) il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi;*
- h) la Direzione regionale per le autonomie locali;
 - i) il Servizio del libro fondiario;
 - l) il Servizio della statistica;
 - m) il Servizio del volontariato;
 - m bis) il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto;
 - m ter) il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;
 - m quater) il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 95, della legge regionale 2/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 52

(Funzioni ed attribuzioni del Direttore di Servizio)

1. I Direttori di Servizio, di strutture equiparate a Servizio e di Servizio autonomo, nell'ambito della propria autonomia di gestione, finanziaria ed amministrativa:

- a) stipulano i contratti, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale;
- b) provvedono a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;
- c) adottano i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;
- d) adottano i provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previsti dalla legge a carico del bilancio regionale;
- e) provvedono agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione regionale ed agli altri specificati con regolamento;
- f) provvedono all'accertamento delle eventuali entrate direttamente conseguenti ai provvedimenti di competenza;
- g) provvedono, previa diffida ad adempiere, entro un congruo termine, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi;
- h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento;
- i) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;
- l) attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo;

1 bis) sottoscrivono con efficacia immediata, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale, gli atti di assenso a cancellazione di iscrizioni di ipoteche prestate a favore della Regione, nonché di loro restrizioni o di svincoli anche parziali di beni dalle stesse ipoteche gravati.

2. I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio predispongono, inoltre, gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori di Servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51.

3. I Direttori dei Servizi autonomi adottano le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale; ai medesimi spettano altresì le competenze, previste dall'articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). In attesa della ridefinizione strutturale complessiva dei Servizi autonomi, i contratti stipulati dal Direttore del Servizio del Libro fondiario, del Servizio della statistica, del Servizio della caccia e della pesca e del Servizio delle attività ricreative e sportive, sono approvati, rispettivamente, dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal Direttore regionale della programmazione, dal Direttore regionale delle foreste e dei parchi e dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura. Il Direttore regionale della programmazione approva i contratti stipulati dal Direttore del Servizio per la benzina a prezzo ridotto e dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. *Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio approva i contratti stipulati dal Direttore del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.*

3 bis. Ai Direttori dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, del Servizio del volontariato e del Servizio autonomo per i rapporti internazionali si applicano le disposizioni di cui al comma 3, facendo riferimento, per quanto riguarda l'approvazione dei contratti dai medesimi stipulati, rispettivamente

al Segretario generale della Presidenza della Giunta, al Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali e al Capo di Gabinetto.

4. È abrogato l'articolo 246 della legge regionale 7/1988, fatto salvo il disposto dell'articolo 78.

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale»), come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 9

(Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile, da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonché da un autista di rappresentanza.

2. I Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria, con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 può essere scelto tra dipendenti di ruolo, con qualifica equiparabile, di altre pubbliche Amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall'Amministrazione di provenienza su richiesta di quella regionale.

4. Il personale in posizione di comando, di cui al comma 3, è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.

- Il testo dell'articolo 110 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 141, comma 1, della legge regionale 4/1992, è il seguente:

Art. 110

Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell'incarico l'indennità prevista al quarto comma dell'art. 25 per i Direttori regionali.

I segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere scelti tra i dipendenti della Regione o tra dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall'Amministrazione di appartenenza, su proposta di quella regionale.

Al personale comandato ai sensi del precedente comma, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 44.

Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell'Ufficio al quale è assegnato.

Ai segretari particolari spetta, per tutta la durata dell'incarico, un'indennità mensile, non pensionabile, di lire 800.000.

Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell'incarico, un'indennità mensile non pensionabile di lire 200.000.

- Per il titolo della legge regionale 7/1988, vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 53/1981, è il seguente:

Art. 45

I comandi previsti dal presente Capo e da altre leggi regionali o statali vengono disposti, sentita la Commissione paritetica, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno.

I limiti di tempo di cui al comma precedente non si applicano per un numero massimo di otto unità.

- Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 7.

- Il testo dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 («Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 44/1988, è il seguente:

Art. 79

In relazione a particolari esigenze di servizio dell'Amministrazione regionale, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale provvede, con proprio decreto a determinare semestralmente per ciascuna Direzione regionale, Servizio autonomo, Ente regionale il numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabile da parte del personale assegnato alle unità medesime. Il Direttore regionale, il Direttore di Servizio autonomo, il Direttore di Ente regionale competente, ovvero per loro delega i Direttori di Servizio, autorizzano, entro il predetto limite massimo determinato dal Segretario Generale della Giunta, l'effettuazione del lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, in relazione alle effettive esigenze di servizio. In relazione alle esigenze del Consiglio regionale, alla determinazione mensile del numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabili da parte del personale colà in servizio, provvede con proprio decreto il Segretario Generale del Consiglio. Il Segretario Generale del Consiglio provvede altresì alla autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti assegnati al Consiglio stesso. Ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell'anno più di 200 ore di lavoro straordinario.

Ai dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, eccettuato il personale a contratto, nonché agli addetti alle segreterie particolari è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali.

Per i segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, il suddetto limite è elevato a 600 ore annuali.

Per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi di rappresentanza del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché per quelli assegnati con mansioni di guida all'ufficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, tale limite è elevato a 960 ore annuali.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 («Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali»), come modificato dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 2/2000, è il seguente:

Art. 7

(Soppressione dell'ERMI)

1. L'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è soppresso a partire dall'1 gennaio 2000.

2. L'Amministrazione regionale subentra all'ERMI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro l'1 dicembre 1999, viene nominato un Commissario liquidatore, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, con il compito di liquidare l'ERMI entro i successivi centottanta giorni, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

4. Dalla data di cui al comma 1 decadono gli organi di amministrazione dell'ERMI previsti dalla legge regionale 46/1990 e nelle loro competenze subentra il Commissario liquidatore.

5. Il Commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'ERMI ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

- a) entro tre mesi dalla data del 31 dicembre 1999:
- 1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Ente;
 - 2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Ente da attribuire all'Amministrazione regionale;
 - 3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
- b) entro cinque mesi dalla data del 31 dicembre 1999:
- 1) il bilancio di liquidazione dell'Ente alla data del 31 dicembre 1999;
 - 2) lo stato delle attività in corso alla data del 31 dicembre 1999.

6. La Giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), punti 1) e 2), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Ente.

7. Intervenuta l'approvazione, il Commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attività di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale.

8. Il Commissario liquidatore si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del personale messo a disposizione, rispettivamente, dall'Amministrazione regionale e dall'ERMI.

9. Al Commissario liquidatore spetta, per l'esercizio delle proprie funzioni, un'indennità lorda mensile di ammontare corrispondente alla somma delle indennità dirigenziali previste dal Contratto collettivo di lavoro - Area di contrattazione della dirigenza per l'incarico di Direttore di Servizio, comprensiva del rateo degli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo alinea della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Detta indennità non può essere cumulata con le eventuali indennità dirigenziali in godimento connesse con l'espletamento di incarico dirigenziale. In tale eventualità il Commissario liquidatore mantiene il trattamento in godimento per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali espletate, qualora più favorevole. L'incarico può essere svolto anche contestualmente all'esercizio delle funzioni alle quali il dipendente è ordinariamente preposto.

10. Sono abrogati, dalla data di soppressione dell'Ente, il Titolo II della legge regionale 46/1990 nonché la lettera h) dell'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.

11. Con successiva legge regionale sono individuate le strutture dell'Amministrazione regionale competenti in materia di migranti, nonché ulteriori modalità di trasferimento dal disciolto ERMI all'Amministrazione regionale dei procedimenti in corso e non conclusi, per assicurare continuità agli interventi a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Nota all'articolo 23

- Per il titolo della legge regionale 1/2000, vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 («Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2000, è il seguente:

Art. 13

(Organizzazione degli uffici degli Enti)

1. Ciascun Ente si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di una Direzione e delle seguenti strutture operative:

- a) Ufficio degli affari amministrativi e finanziari;
- b) Ufficio per l'erogazione dei servizi.

2. In sede di Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), si provvede all'individuazione delle competenze e dell'assetto organizzativo delle strutture operative.

3. Il Direttore dell'Ente è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alla cultura, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. L'incarico di Direttore dell'Ente è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile, a persona in possesso di un diploma di laurea in discipline giuridiche od economiche,

che abbia maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.

5. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.

6. Qualora l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altre Amministrazioni locali del Friuli-Venezia Giulia, questi, per la durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

7. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal Consiglio di amministrazione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

8. Il Direttore è personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati, dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

9. L'incarico di Direttore può essere revocato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento per gravi violazioni di legge o inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione medesimo.

10. Il Direttore relaziona ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione e, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, in ordine alle attività di propria competenza.

- Il testo dell'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 72, della legge regionale 2/2000, è il seguente:

Art. 199

1. Si intendono per enti regionali, ai sensi e per gli effetti della presente legge, i seguenti:

- a) (abrogata);
- b) l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura;
- c) (abrogata);
- d) l'Agenzia regionale per l'impiego;
- e) l'Istituto regionale per la formazione professionale;
- f) l'Azienda regionale per la promozione turistica;
- g) l'Ente tutela pesca;
- h) l'Ente regionale per i problemi dei migranti.

Nota all'articolo 26

- Per il titolo della legge regionale 7/1988, vedi nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 27

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 2.

- Per il testo dell'articolo 56 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 7.

Nota all'allegato A, riferito all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 («Ordinamento della professione di psicologo»), è il seguente:

Art. 33

(Sessione speciale di esame di Stato)

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

- a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea;
- b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia

conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

- c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;
- d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 132 bis

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 10 maggio 2000;
- assegnato alla I Commissione permanente in data 11 maggio 2000;
- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 30 maggio, 6 giugno, 13 giugno e 14 giugno 2000;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 22 giugno 2000, con relazione di maggioranza dei consiglieri Ritossa e Saro e, di minoranza, dei consiglieri Degano, Degrassi e Puiatti;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2000;
- legge regionale rinviata dal Commissario del Governo a norma dell'articolo 29 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 5 settembre 2000;
- riassegnata alla I Commissione permanente in data 6 settembre 2000;
- sentito il parere della V Commissione permanente in data 12 settembre 2000;
- riapprovata a maggioranza, senza modifiche, dalla I Commissione permanente in data 14 settembre 2000 con relazioni, di maggioranza, del consigliere Zoppolato e, di minoranza, dei consiglieri Degano, Degrassi e Puiatti;
- riapprovata a maggioranza assoluta, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 4 ottobre 2000;
- comunicata l'impugnativa della legge, predisponendo il ricorso avanti la Corte Costituzionale, con nota del Commissario del Governo del 18 ottobre 2000, prot. n. 19/2-809/2000 Gab.;

- dichiarata l'improcedibilità del ricorso con ordinanza n. 65 della Corte Costituzionale di data 28 febbraio 2002.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

N. 65 Reg. ordinanze 2002

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, intitolata «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici» (atto consiliare n. 132-bis).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Cesare Ruperto - Presidente
Massimo Vari - Giudice
Riccardo Chieppa - Giudice
Gustavo Zagrebelsky - Giudice
Valerio Onida - Giudice
Carlo Mezzanotte - Giudice
Guido Neppi Modona - Giudice
Piero Alberto Capotosti - Giudice
Annibale Marini - Giudice
Franco Bile - Giudice
Giovanni Maria Flick - Giudice
Francesco Amirante - Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, intitolata «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici» (atto consiliare n. 132-bis), già approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi rinviata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con telegramma del 5 settembre 2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre 2000, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 ottobre 2000, depositato in cancelleria il 3 novembre 2000 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2000;

VISTO l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

UDITO nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile;

UDITI l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

RITENUTO che con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni degli articoli 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, intitolata «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici» (atto consiliare n. 132-bis), già approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi rinviata dalla Presidenza del Consiglio con telegramma del 5 settembre 2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre 2000;

CHE nel ricorso si sostiene che le indicate disposizioni contrasterebbero con gli articoli 3, primo comma, 39, quarto comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con l'articolo 4 dello Statuto speciale regionale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) e con l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in quanto violerebbero «le norme fondamentali delle riforme economico-sociali», recate:

a) dall'articolo 2, comma 1, lettere a), h), i) e l), e comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), «con le conseguenti disposizioni» del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

b) dall'articolo 22, commi 6, 8, e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

c) dall'articolo 11, comma 4, «in particolare lettere a) e) e g)», della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), «con le conseguenti disposizioni delegate»;

d) dall'articolo 41, comma 3, e dall'articolo 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

e) dal «patto di stabilità interno» (avente rilievo di interesse nazionale, avuto riguardo agli impegni assunti in ambito europeo), di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo) ed all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 [rectius 488] (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato. Legge finanziaria 2000);

f) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e conseguenti contratti collettivi relativi al comparto Regioni e autonomie locali;

CHE si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, depositando una prima memoria, nella quale ha sostenuto genericamente l'inammissibilità ed infondatezza della questione di legittimità costituzionale, e, quindi, una memoria successiva, nella quale argomenta ampiamente le ragioni dell'infondatezza del ricorso ed inoltre rileva che una delle norme impuginate, l'articolo 18 della deliberazione riapprovata, non aveva formato oggetto del primo rinvio, nella pur identica versione oggetto della prima approvazione;

CHE, nell'imminenza dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato due memorie illustrative, nella prima delle quali ha replicato alle argomentazioni della Regione ed ha illustrato i riflessi sul presente giudizio dell'intervenuta modificazione dell'articolo 117 ed in generale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, e nella seconda ha argomentato solo su quest'ultimo punto;

CHE dal suo canto la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato altra memoria, per richiamare le sue difese e ulteriormente argomentare a favore dell'infondatezza della questione concernente l'articolo 14 della delibera impugnata, sulla base dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 2001, n. 401, soffermandosi anch'essa sulle conseguenze sul giudizio della modificazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 17 del 2002 - a seguito della modificazione dell'articolo 127 della Costituzione, introdotta dall'articolo 8 delle legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed in particolare della soppressione del controllo di costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso articolo 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della deliberazione regionale prima della promulgazione - ha ritenuto che i ricorsi introdotti ai sensi del medesimo testo originario ed ancora pendenti diventino improcedibili, salva la facoltà del Governo di impugnare la legge regionale nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'articolo 127;

CHE, conseguentemente, il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi del testo originario dell'articolo 127 Cost., deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

- dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.
- Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2002.

IL PRESIDENTE: dott. Cesare Ruperto

REDATTORE: dott. Franco Bile

CANCELLIERE: dott. G. Di Paola

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.

Il Direttore della cancelleria:
dott. G. Di Paola